

Verbale n. 9 del 27/10/2025

Il giorno 27 del mese di ottobre dell'anno 2025 si riunisce, in modalità mista (in presenza e online), il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo, nelle persone dei seguenti componenti:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE IN SEDE	PRESENTE DA REMOTO	ASSENTE
Perilli	Enrico	Presidente	X		
Cecilia	Maria Rosita	Vicepresidente		X	
Cerratti	Paola	Tesoriere	X		
Perazzini	Matteo	Segretario	X		
Pendenza	Giovanni	Consigliere	X		
Petrocco	Clementina	Consigliere			X
Sangiuliano	Alessio	Consigliere	X		
Marchetti	Daniela	Consigliere		X	
Barnabei	Maria Cristina	Consigliere	X		
Mancini	Marco	Consigliere	X		
Di Rocco	Gloria	Consigliere		X	
Ciabattoni	Claudia	Consigliere	X		
Di Girolamo	Francesca	Consigliere		X	
Di Fiore	Teresa	Consigliere			X
Ciccocioppo	Maurizia	Consigliere			X

Alle ore 10:31 il Presidente, constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

La seduta è verbalizzata dal Consigliere Segretario Perazzini.

1. Informazioni ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Interno;
2. Audizione deontologica in merito a S.D. 04/2024 (h 10:30);
3. Discussione in merito a proposta di archiviazione del procedimento deontologico S.D. n. 05/2025;
4. Discussione in merito a proposta di apertura del procedimento deontologico S.D. n.08/2024;
5. Discussione in merito a proposta di apertura del procedimento deontologico S.D. n. 09/2024;
6. Discussione in merito a proposta di apertura del procedimento deontologico prot. n. 1446/2021;

7. Discussione in merito a proposta di apertura del procedimento deontologico S.D. n. 07/2024;
8. Discussione in merito a proposta di apertura del procedimento deontologico S.D. n. 13/2024;
9. Discussione in merito a proposta di archiviazione del procedimento deontologico S.D. n. 03/2024;
10. Discussione in merito ad approvazione verbale del 30 giugno 2025, del 14 luglio 2025 e del 30 settembre 2025;
11. Discussione in merito a ratifica decreti presidenziali;
12. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
13. Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89;
14. Patrocini
- 15 bis Discussione in merito ad approvazione regolamento per il trattamento dei dati personali.

Si passa al punto 1 all'o.d.g.: Informazioni ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Interno;

Apri i lavori il Presidente comunicando la revoca di sospensione agli iscritti dell'Ordine.

Chiarisce che si è definito il programma dei relatori che parteciperanno a novembre a Chieti 2025 e informa la nomina della rappresentante dell'Ordine al progetto ON THE ROAD, si è tenuto un evento alla fiera di Lanciano è stata nominata la dott.ssa Cinzia D'Amico per identica cosa a Montesilvano. Si svolto un evento organizzato dalla Regione Assessorato alle Politiche Sociali sul bilancio sociale e politiche sociali con i principali portatori d'interesse abbiamo delegato il dott. Ulderico Cicconi, inoltre, è stata nominata la dott.ssa Gloria Di Rocco all'evento organizzato dalla cooperativa Elefante Bianco, sull'evento ABA Cantieri è andato il dott. Alessio Sangiuliano in rappresentanza dl nostro Ordine.

Il Presidente comunica di aver incontrato il Manager della ASL l'Aquila Avezzano Sulmona, per discutere una serie di tematiche: ruolo dello psicologo di base, vicenda valutazioni DSA, necessità di istituire una Unità Operativa Semplice a guida psicologia ultima questione relativa alle assunzioni presso le ASL.

Abbiamo fatto un comunicato stampa sul DDL Valditara, sulla presa di posizione presa anche dal CNOP

Ultima comunicazione il CNOP ha istituito un tavolo tecnico per istruire una proposta sulla riforma dell'ordinamento delle professioni sanitarie, dove il Presidente ne sarà parte.

Si sta inoltre, lavorando per regolamentare gli studi professionali.

Si passa al punto 2 all'o.d.g.: Audizione deontologica in merito a S.D. 04/2024 (h 10:30);

Il Presidente presenta al Consiglio i consulenti legali che prenderanno parte alle audizioni:

l'Avv. Iannarelli e l'Avv. Soccorsi.

Il Presidente cede la parola al Coordinatore della commissione deontologica Cons. Macini affinché esponga al consiglio il caso in oggetto.

Viene accolta in aula l'audita dott.ssa T.I..

Si allega al presente verbale l'audizione.

La Cons. Barnabei a nome dei Cons. (Pendenza, Marchetti e Di Girolamo) richiede l'inserimento a verbale della seguente dichiarazione: *“Esprimiamo voto favorevole alla sospensione per la motivazione espressa dal Consiglio e da noi condivisa; ricordiamo però che ci siamo espressi con voto contrario all'ultima modifica del regolamento disciplinare che toglieva alla collega 30 giorni di tempo per impugnare la decisione del Consiglio prima che diventi esecutiva.”*

Delibera n. 163, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

- Visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare;
- Visto l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale Il Consiglio “vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione”;
- Vista la deliberazione n. 129 del 14.07.2025 di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpata dott.ssa T.I.;
- Audita l'incolpata, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento Disciplinare, in merito alla ricostruzione dei fatti e alla connessa condotta professionale;
- Ascoltate le difese verbali dell'incolpata;
- Visto l'art. 25 del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine “Votazioni”, in particolare il 4 comma, ai sensi del quale “[...] Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti aspetti relativi alla Deontologia...”;
- Considerato che nell'odierna seduta il Consiglio ha disposto all'unanimità dei presenti di derogare all'applicazione dell'art. 25, c. 4, del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine “Votazioni”, disponendo, quindi di procedere con votazione palese;
- Visto l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[...] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla

metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato..”;

- Visto, altresì il comma 4 dell'art. 11 del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “La decisione del Consiglio dell'Ordine può consistere: - nell'archiviazione del procedimento; - nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente; - nell'irrogazione della sanzione.”;

con voto favorevole all'unanimità dei presenti, 12 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo) sull'ipotesi di sanzionare l'incolpata con l'irrogazione della sanzione della Sospensione a carico della dott.ssa T.I. ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) L. 56/89

DELIBERA n. 163-25

di concludere il procedimento disciplinare irrogando la sanzione della Sospensione di mesi uno (1) nei confronti della professionista dott.ssa T.I. con le seguenti motivazioni:

Le interazioni via whatsapp intercorse tra il sig. A. e la dott.ssa T.I. evidenziano che la professionista ha espresso affermazioni non richieste e, soprattutto, non supportate sulla salute mentale della sig.ra A. che ne hanno leso la dignità sia come genitore che come persona; peraltro, non solo la professionista non aveva avuto mai modo di effettuare una valutazione delle condizioni psicologiche della persona ma, anche se ne avesse avuto la possibilità, non avrebbe potuto ugualmente farla, poiché agli iscritti all'Albo B non è riconosciuta la competenza diagnostica in ambito psicologico, prerogativa dei soli iscritti all'Albo A. Risulta una aggravante che dette affermazioni abbiano avuto il fine di evitare che i genitori, e in particolare la madre, decidessero di interrompere l'intervento avviato con il figlio, ostacolandone la facoltà di autodeterminazione. Tale condotta rappresenta una chiara violazione degli artt. 4 e 22 del codice deontologico, poiché i messaggi provocatori e offensivi, con insinuazioni sulla salute mentale della madre senza alcuna base clinica, costituiscono una condotta lesiva e potenzialmente dannosa. L'incertezza sulle modalità di organizzazione delle sedute inclusa la gestione di quelle perse, la pretesa di pagamento anticipato senza garanzia della prestazione configurano invece la violazione dell'art. 24. Infine, le modalità comunicative aggressive e tendenti alla colpevolizzazione, la gestione ambigua dei pagamenti e la violazione dei limiti relazionali non sono compatibili con il decoro e la dignità richiesti dalla professione psicologica, violando l'art. 38.

- b) di notificare la presente deliberazione all'iscritta T.I. e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56;
- c) di dare atto che avverso le deliberazioni del Consiglio può essere proposta impugnazione con ricorso ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56;

Alle ore 15:00 il Presidente sospende il Consiglio per una breve pausa.

Alle ore 15:15 risultano assenti le Cons. Cecilia, Di rocco e Di Fiore.

Si passa al punto 3 all'o.d.g.: Discussione in merito a proposta di archiviazione del procedimento deontologico S.D. n. 05/2025

Il Presidente cede la parola al Coordinatore della commissione deontologica Cons. Macini affinché esponga al consiglio il caso in oggetto.

Delibera n. 164, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----***Il Consiglio***-----

- **VISTI** gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare;
- **VISTO** l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale il consiglio "vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione";
- **VISTA** la segnalazione S.D. n. 05/2025 a carico della dott.ssa D.P.F.;
- **ESAMINATO** il fascicolo relativo alla segnalazione in parola;
- **TENUTO CONTO CHE** le affermazioni fatte dalla segnalata in qualità di CTU, sono giudizi professionali risultanti dall'iter valutativo delle operazioni peritali e non giudizi personali o affermazioni denigratorie ed imparziali;
- **TENUTO CONTO CHE** la Dott.ssa D.P.F. ha integrato la sua relazione con i dovuti riferimenti scientifici;
- **TENUTO CONTO CHE** riguardo all'articolo 5, citato dal segnalante, sull'adeguata preparazione della professionista, non si riscontrano evidenze che dimostrino il contrario;
- **TENUTO CONTO CHE** in sede di CTU la richiesta di rispondere a domande del CTP è appropriata e corretta data la natura e le finalità della valutazione tecnica, salva la facoltà dell'esaminato di non rispondere se lo si ritiene opportuno, e di per sé non configura una violazione dell'autodeterminazione del soggetto esaminato;
- **CONSIDERATO CHE** a seguito dell'esame istruttorio non si sono evidenziate violazioni del codice deontologico:

- **VISTO** l'art. 25 del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il III comma, ai sensi del quale "[...] Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia...";

- **VISTO** l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.";

- **CONSIDERATO CHE** nell'odierna seduta il Consiglio ha disposto all'unanimità dei presenti di derogare all'applicazione dell'art. 25, c. 4, del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", disponendo, quindi di procedere con votazione palese;

con voto favorevole all'unanimità dei presenti (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo) sull'ipotesi di non irrogare alcuna sanzione a carico della dott.ssa D.P.F.;

DELIBERA 164-25

di archiviare la segnalazione S.D. n. 05/2025 a carico della dott.ssa D.P.F., nata a OMISSIS, il OMISSIS, iscritto all'Albo dal OMISSIS, con n. OMISSIS, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Regolamento Disciplinare poiché le risultanze istruttorie non consentono di configurare alcuna ipotesi di illecito disciplinare;

di notificare la presente deliberazione alla dott.ssa D.P.F. e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56

Si passa al punto 4 all'o.d.g.: Discussione in merito a proposta di apertura del procedimento deontologico S.D. n.08/2024;

Alle ore 15:28 il Cons. Pendenza lascia il consiglio in presenza entra online alle 15:35.

Il Presidente cede la parola al Coordinatore della commissione deontologica Cons. Macini affiche esponga al consiglio il caso in oggetto.

Delibera n. 165, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----Il Consiglio

- **viste** le segnalazioni (prot. n. 3564 del 01.08.2024, prot. n. 3512 del 10.07.2025 e prot. n. 4258 del 09.09.2025) rubricate S.D. n. 08/2024 a carico del dott. M.M.;

- **esaminato** il fascicolo relativo alla segnalazione rubricata S.D. n. 08/2024;

- **tenuto conto che** la Commissione Deontologica ha evidenziato un modo di operare del professionista non conforme al Codice Deontologico e, pertanto, nella seduta del 07.10.2025, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell'Ordine con proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dott. M.M.;

- **ascoltata** la relazione del Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Marco Mancini, in merito al caso in esame;
- **Tenuto conto che** il presente procedimento trae origine da più segnalazioni pervenute all'Ordine, nelle quale più persone hanno riferito che il dott. M.M., presentatosi sui social come psicologo/psicoterapeuta, avrebbe divulgato pubblicamente, tramite il proprio profilo Instagram e presumibilmente attraverso ulteriori piattaforme digitali, contenuti ritenuti contrari ai principi del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
- **Considerato che**, in particolare, viene riportato che il professionista adotterebbe un peculiare stile di comunicativo in cui all'interno di video ad ampia diffusione presenterebbe tematiche prettamente psicologiche formulando affermazioni nette quanto generalizzante e prive di un adeguato contesto clinico o esplicativo che in taluni casi potrebbero risultare potenzialmente stigmatizzanti, semplificatorie e foriere di messaggi fuorvianti riguardo a tematiche psicologiche complesse, con possibile pregiudizio per un'utenza vulnerabile;
- **Considerato che** all'interno di un contenuto social avrebbe banalizzato il test Rorschach esponendo una tavola al pubblico e chiedendo di scrivere cosa le persone vedessero e dando così delle discutibili interpretazioni slegate da qualsivoglia contesto clinico, per giunta dividendo le persone in due macro categorie e presentando il tutto come un gioco tra lui e il pubblico, salvo esporre una tavola ufficiale del test in modo illegittimo, giacché si raccomanda di mantenere la riservatezza delle tavole per preservarne l'attendibilità clinica;
- **Considerato che** tali modalità potrebbero ridicolizzare la professione impoverendone contenuti e degradandone la dignità;
- **ritenuto**, per quanto sopra esposto, che a carico del dott. M.M. si configuri la violazione dell'artt. 4, 5, 11 e 40 del Codice Deontologico;
- **visto** l'art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il IV comma, ai sensi del quale "[...] *Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti aspetti relativi alla Deontologia...*";
- **visto**, altresì, l'art. 11 del Regolamento Disciplinare "Decisione e pubblicazione";
- **Considerato che** nell'odierna seduta all'unanimità dei presenti è stato disposto di derogare all'applicazione dell'art. 25, c. 4, del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni";
- con voto palese favorevole all'unanimità, 12 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo) sulla proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dott. M.M., ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare;

DELIBERA n. 165-25

a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dott. M.M., nato a OMISSIS, il OMISSIS, residente in OMISSIS, iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo dal OMISSIS, al n. OMISSIS, con la contestazione dei seguenti addebiti disciplinari:

- Art. 4

Perché il professionista, attraverso affermazioni generalizzanti e potenzialmente stigmatizzanti rivolte a un vasto pubblico, avrebbe veicolato messaggi semplificatori su tematiche psicologiche complesse, discostandosi da modalità comunicative rispettose della dignità delle persone e dei principi fondanti dell'esercizio professionale.

•Art. 5

Perché la produzione e diffusione di contenuti psicologici presentati in forma assertiva, priva di contestualizzazione clinica e con modalità che banalizzano strumenti tecnici (come il test di Rorschach), configura un esercizio della professione non conforme agli standard di competenza, rigore metodologico e corretto utilizzo degli strumenti psicodiagnostici.

• Art. 11 – Correttezza dell'informazione professionale

Perché il professionista, con dichiarazioni divulgate sui social in tono prescrittivo e assoluto, potrebbe aver diffuso informazioni non adeguatamente fondate, suscettibili di generare equivoci o false credenze presso il pubblico, in violazione del dovere di fornire comunicazioni chiare, accurate e non fuorvianti.

• Art. 40 – Decoro e dignità professionale

Perché l'utilizzo dei social per rappresentare la pratica psicologica come un "gioco" o attraverso semplificazioni estreme, incluso l'uso improprio di materiale riservato quale le tavole del Rorschach, potrebbe aver arrecato pregiudizio al decoro, alla credibilità e alla dignità della professione agli occhi del pubblico.

b) di convocare dinanzi a sé il dott. M.M. per l'adunanza consiliare che si terrà il giorno **18.12.2025** alle ore **15:00**, presso la sede dell'Ordine sita in via delle Tre Spighe n.1, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio dell'Ordine, avvertendola che:

- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto all'Albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;
- potrà presentare memorie e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della seduta consiliare disciplinare;
- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio si procederà in sua assenza;

c) di nominare il consigliere relatore dott. Marco Mancini quale relatrice del presente procedimento;

d) di notificare il presente provvedimento al dott. M.M. e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare.

Si passa al punto 5 all'o.d.g.: Discussione in merito a proposta di apertura del procedimento deontologico S.D. n. 09/2024

Il Presidente cede la parola al Coordinatore della commissione deontologica Cons. Macini affinché esponga al consiglio il caso in oggetto.

Delibera n. 166, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

PREMESSO:

CHE l'Ordine ha ricevuto a mezzo mail segnalazioni provenienti da L.M. e A.S. (inserire rif. Delle due segnalazioni ricevute) che denunciavano che la Psicologa iscritta a questo Ordine, qui identificata come G.G., faceva uso inappropriato dei mezzi di pubblicità online attraverso la scelta di un linguaggio, abbigliamento e postura non consoni al decoro della professione, specificamente sui canali social "TUTTO L'AMORE IN UNO SPLASH" la iscritta si è qualificata come psicologa, utilizzando un linguaggio verbale e non verbale non adeguato al decoro e alla dignità della professione, utilizzando termini non professionali come "cazzo" e raccontando di proprie pratiche.

CHE la dottoressa, quasi sempre, nelle sue apparizioni sui social utilizza abiti succinti ed un comportamento non verbale decisamente "ammiccante" e sessualizzato;

CHE in data 28 dicembre 2020, per quanto già in passato segnalato, il Presidente pro tempore, già sollecitava la predetta, qui identificata come G.G., con mail, prot. 4977/20, ad avere un consono decoro professionale nell'uso dei social e a utilizzare appropriatamente, e nei modi di legge, i titoli professionali;

CHE in data 20.04.2023 l'iscritta veniva già sanzionata per la medesima condotta;

CONSIDERATO che sulla base di tali segnalazioni la Commissione Deontologica ha ritenuto di effettuare degli accertamenti preliminari ex art. 6 del Regolamento Disciplinare;

CONSIDERATO CHE l'incolpata non ha finora voluto produrre memorie difensive dopo la comunicazione dell'apertura dell'istruttoria;

RICHIAMATO in proposito il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani ed in particolare:

art. 1

Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

art. 2

L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.

art. 28

Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocimento all'immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.

art. 38

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

art. 40

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell'Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica;

VISTO l'art. 2 del regolamento disciplinare commi 1, 2, e 4 che così recitano: “1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l'inosservanza dei doveri professionali dello psicologo. 2. La responsabilità sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. 4. Lo psicologo è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora essi si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria”;

VISTO l'Art. 7 del regolamento disciplinare “Apertura e termine del procedimento disciplinare”;

VISTI gli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

DELIBERA

La premessa si ha qui integralmente riportata a motivazione del presente provvedimento.

- **di aprire**, per effetto, il procedimento disciplinare a carico dell'iscritta a questo Ordine, qui identificata come G.G., per i comportamenti di cui si è detto in narrativa per l'accertamento dell'eventuale **violazione degli Artt. 1, 2, 3, 28, 38 e 40 del Codice Deontologico**;
- **di precisare** che, all'esito del procedimento aperto con il presente atto, in quanto alle contestazioni anzidette, ove accertate, potranno determinare, in base alla gravità, una delle sanzioni di cui all'art. 26 della L. 56/89;
- **di convocare** l'iscritta, qui identificata come G.G., per il giorno **19.10.2025** alle ore **14:30** innanzi a questo Consiglio per sentirla a Sua discolpa, significando che nell'occasione, come in tutto il procedimento, ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia iscritto nell'albo degli avvocati o nell'albo degli psicologi;
- **di stabilire** che la presente deliberazione venga notificata all'interessata entro venti giorni a partire da oggi a mezzo PEC, rispettando il termine di 30 giorni liberi per l'audizione;
- **di dare atto** che, direttamente la Psicologa convocata o il difensore, hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, e possono produrre deduzioni scritte, documenti ed istanze istruttorie, memorie difensive e/o documentazione a discarico, fino a sette giorni prima della seduta del Consiglio, fissata per l'audizione;
- **di designare** il consigliere dott. Marco Mancini, quale **RELATORE** del presente procedimento;
- **di precisare in ultimo** che in assenza di determinazioni della Psicologa come sopra convocata, ovvero, non presentandosi alla seduta del Consiglio, si procederà in sua assenza.

Si passa al punto 6 all'o.d.g.: Discussione in merito a proposta di apertura del procedimento deontologico prot. n. 1446/2021;

Il Presidente cede la parola al Coordinatore della commissione deontologica Cons. Macini affinché esponga al consiglio il caso in oggetto.

Delibera n. 167, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

- **viste** le segnalazioni prot. n. 1446 del 25.02.2021 rubricate prot. n. 1446/2021 a carico del dott. M.M.
- **esaminato** il fascicolo relativo alla segnalazione rubricata prot. n. 1446/2021;
- **tenuto conto che** la Commissione Deontologica ha evidenziato un modo di operare del professionista non conforme al Codice Deontologico e, pertanto, nella seduta del 27 ottobre 2025, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell'Ordine con proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dott. M.M.;
- **ascoltata** la relazione del Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Marco Mancini, in merito al caso in esame;
- **considerato** l'esposto giunto contro il dott. M.M.;
- **tenuto conto** della memoria difensiva inviata in sede istruttoria dall'iscritto;
- **ritenuto**, che la relazione sottoscritta dal Dottor M.M., configura la possibile violazione degli articoli 3, 5, 7, 25 del Codice Deontologico;
- **visto** l'art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il IV comma, ai sensi del quale "[...] Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti aspetti relativi alla Deontologia...";
- **visto**, altresì, l'art. 11 del Regolamento Disciplinare "Decisione e pubblicazione";
- **Considerato che** nell'odierna seduta all'unanimità dei presenti è stato disposto di derogare all'applicazione dell'art. 25, c. 4, del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni";
- con voto palese favorevole all'unanimità dei presenti 12 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo) sulla proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dott. M.M, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare;

DELIBERA n. 167-25

a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dott. M.M., nato a OMISSIS, il OMISSIS, residente in OMISSIS, iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo dal OMISSIS, al n. OMISSIS, con la contestazione dei seguenti addebiti disciplinari:

art. 3 - mancata considerazione della propria responsabilità professionale nella produzione di un documento.

art. 5 - mancato riconoscimento dei limiti della propria competenza.

art. 7 - attestare come diretta conoscenza ciò che è stato riferito da un terzo.

art. 25 - uso irregolare della certificazione/attestazione con possibili conseguenze per un soggetto terzo ed estraneo al rapporto professionale in essere.

b) di convocare dinanzi a sé il dott. M.M. per l'adunanza consiliare che si terrà il giorno **19.10.2025** alle ore **11:30** presso la sede dell'Ordine sita in via delle Tre Spighe n.1, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio dell'Ordine, avvertendola che:

- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto all'Albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;

- potrà presentare memorie e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della seduta consiliare disciplinare;

- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio si procederà in sua assenza;

c) di nominare il consigliere Marco Mancini quale relatore del presente procedimento;

d) di notificare il presente provvedimento al dott. M.M. e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare.

Si passa al punto 7 all'o.d.g.: Discussione in merito a proposta di apertura del procedimento deontologico S.D. n. 07/2024;

Il Presidente cede la parola al Coordinatore della commissione deontologica Cons. Macini affinché esponga al consiglio il caso in oggetto.

Delibera n. 168, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

- **vista** la segnalazione (prot. n. 3453 del 26.07.2024) rubricate S.D. n. 07/2024 a carico della dott.ssa D.R.M.;

- **esaminato** il fascicolo relativo alla segnalazione rubricata S.D. n. 07/2024;

- **tenuto conto che** la Commissione Deontologica ha evidenziato un modo di operare del professionista non conforme al Codice Deontologico e, pertanto, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell'Ordine con proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa D.R.M.;

- **ascoltata** la relazione del Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Marco Mancini, in merito al caso in esame;

- **Rilevato che** i fatti oggetto di segnalazione si riferiscono alla Sua attività professionale online, attraverso la quale la dott.ssa D.R.M. si presenta come "Psicologa Spirituale", presentando metodologie quali, ad esempio, guarigioni angeliche e spirituali, connessione con gli angeli guida, protezioni e pulizie energetiche.

- **Rilevato che** nei suoi profili social, in cui si identifica comunque come professionista Psicologa, propone pubblicamente attività e pratiche prive di fondamento scientifico e non coerenti con i principi e i criteri che orientano la professione psicologica, con il rischio di compromettere la credibilità e la tutela della stessa;

- **ritenuto**, per quanto sopra esposto, che a carico della dott.ssa D.R.M. si configuri la violazione degli artt. 4, 5, 22, 38 del Codice Deontologico;
- **visto** l'art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il IV comma, ai sensi del quale "[...] *Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti aspetti relativi alla Deontologia...*";
- **visto**, altresì, l'art. 11 del Regolamento Disciplinare "Decisione e pubblicazione";
- **Considerato che** nell'odierna seduta all'unanimità dei presenti è stato disposto di derogare all'applicazione dell'art. 25, c. 4, del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni";
- con voto palese favorevole all'unanimità, 12 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo) sulla proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa D.R.M., ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare;

DELIBERA n. 168-25

a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della dott.ssa D.R.M., nata a OMISSIS, il OMISSIS, residente in OMISSIS, iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo dal OMISSIS, al n. OMISSIS, con la contestazione dei seguenti addebiti disciplinari:

Art. 4 – Proponendo pratiche "spirituali" che implicano credenze o approcci non scientifici, potrebbe risultare in contrasto con il principio del "rispetto" e della natura laica dell'intervento psicologico professionale.

Art. 5 - Lo Psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici e non suscitano nella persona cliente e/o utente aspettative infondate.

Art. 22 - Qualora l'intervento proposto dall'iscritta generasse false aspettative nell'utenza, oppure incontrasse la richiesta di particolari tipologie di pazienti come, a titolo di esempio, quelli affetti da deliri mistici, si potrebbe configurare una condotta lesiva nei confronti delle persone che si rivolgono alla professionista.

Art. 38 - Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

b) di convocare dinanzi a sé la dott.ssa D.R.M. per l'adunanza consiliare che si terrà il giorno **19.12.2025** alle ore **09:30**, presso la sede dell'Ordine sita in via delle Tre Spighe n.1, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio dell'Ordine, avvertendola che:

- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto all'Albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;
- potrà presentare memorie e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della seduta consiliare disciplinare;
- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio si procederà in sua assenza;

c) di nominare il consigliere Marco Mancini quale relatore del presente procedimento;

d) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa D.R.M. e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare.

Si passa al punto 8 all'o.d.g.: Discussione in merito a proposta di apertura del procedimento deontologico S.D. n. 07/2024;

Il Cons. Pendenza lascia l'aula di Consiglio alle ore 16:28

Il Presidente cede la parola al Coordinatore della commissione deontologica Cons. Macini affinché esponga al consiglio il caso in oggetto.

Delibera n. 169,

-----*Il Consiglio*

- **vista** la segnalazione (prot. n. 4855 del 11.11.2024) rubricata S.D. n. 13/2024 a carico della dott.ssa S.P.;
- **esaminato** il fascicolo relativo alla segnalazione rubricata S.D. n. 13/2024;
- **tenuto conto** della memoria difensiva prodotta dalla dott.ssa S.P. su richiesta della Commissione Deontologica;
- **tenuto conto che** la Commissione Deontologica ha evidenziato un modo di operare del professionista non conforme al Codice Deontologico e, pertanto, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell'Ordine con proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa S.P.;
- **ascoltata** la relazione del Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Marco Mancini, in merito al caso in esame;
- **considerato che** nella relazione depositata presso Tribunale Ordinario Pescara, a firma della iscritta, in nome e per conto della sig.ra S.G. (ex moglie del segnalante). La collega ha diagnosticato un Disturbo Narcisistico di Personalità senza aver mai avuto modo di incontrare il sig. D.C., senza che vi sia stata una diagnosi pregressa fatta da altro collega;
- **considerato che** in detta relazione, in virtù della diagnosi effettuata ella auspicava una limitazione del diritto di visita del sig. D.C. rispetto al figlio minore;
- **considerato che** detta relazione veniva utilizzata nell'ambito del contenzioso giudiziario in atto tra il segnalante e la ex-moglie per le condizioni di affido dei figli per perorare la causa della signora G.;
- **ritenuto**, per quanto sopra esposto, che a carico della dott.ssa S.P. si configuri la violazione degli art. 3-7-22-25 del Codice Deontologico;
- **visto** l'art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il IV comma, ai sensi del quale "[...] Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti aspetti relativi alla Deontologia...";
- **visto**, altresì, l'art. 11 del Regolamento Disciplinare "Decisione e pubblicazione";
- **Considerato che** nell'odierna seduta all'unanimità dei presenti è stato disposto di derogare all'applicazione dell'art. 25, c. 4, del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni";
- con voto palese favorevole all'unanimità dei presenti, 11 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattini, Di Girolamo) sulla proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa S.P., ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare;

DELIBERA n. 169-25

a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della dott.ssa S.P., nata a OMISSIS, il OMISSIS, residente in OMISSIS, iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo dal OMISSIS, al n. OMISSIS, con la contestazione dei seguenti addebiti disciplinari:

- Articolo 3

Perché così facendo l'incolpata, formulando una diagnosi di Disturbo Narcisistico di Personalità su una persona mai incontrata e non valutata direttamente, e auspicando sulla base di tale diagnosi limitazioni al diritto di visita del padre nei confronti del figlio minore, non ha tenuto in adeguata considerazione la responsabilità sociale del proprio operato e le prevedibili conseguenze delle proprie affermazioni nella vita delle persone coinvolte.

Si configura, pertanto, una possibile violazione dell'articolo 3, che richiama la psicologa alla responsabilità dei propri atti professionali e delle loro prevedibili e dirette conseguenze.

- Articolo 7

Perché così facendo l'incolpata ha espresso una valutazione diagnostica e un giudizio professionale non fondati su conoscenza diretta né su documentazione adeguata, coerente e attendibile.

L'attribuzione di un disturbo di personalità in assenza di valutazione diretta del soggetto, e senza il supporto di una diagnosi pregressa o di elementi oggettivi verificabili, contrasta con il principio espresso dall'articolo 7, secondo cui lo psicologo può formulare giudizi solo su basi conoscitive dirette o adeguatamente documentate.

- Articolo 22

Perché così facendo, attraverso la formulazione di una diagnosi non fondata e la sua utilizzazione in un procedimento giudiziario potenzialmente lesivo per il soggetto valutato e per il minore, non ha adottato una condotta rispettosa e tutelante nei confronti delle persone coinvolte.

Tale comportamento appare in contrasto con l'articolo 22, che impone allo psicologo di adottare condotte non lesive per le persone coinvolte dal proprio operato.

- Articolo 25

Perché così facendo la iscritta ha utilizzato impropriamente gli strumenti e le competenze diagnostiche di cui dispone, applicandoli in modo indiretto e fuori dal contesto di una valutazione clinica effettiva.

La redazione di una relazione contenente una diagnosi su un soggetto mai incontrato, destinata a un uso giudiziario, rappresenta un uso improprio della funzione valutativa e diagnostica, configurando quindi una possibile violazione dell'articolo 25.

b) di convocare dinanzi a sé la dott.ssa S.P. per l'adunanza consiliare che si terrà il giorno **18.12.2025** alle ore **17:30**, presso la sede dell'Ordine sita in via delle Tre Spighe n.1, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio dell'Ordine, avvertendola che:

- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto all'Albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;
- potrà presentare memorie e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della seduta consiliare disciplinare;
- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio si procederà in sua assenza;
- c) di nominare il consigliere Marco Mancini quale relatore del presente procedimento;
- d) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa S.P. e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare.

Alle ore 16:40 il Cons. Pendenza rientra in Consiglio.

Si passa al punto 9 all'o.d.g.: Discussione in merito a proposta di archiviazione del procedimento deontologico S.D. n. 03/2024

Il Presidente cede la parola al Coordinatore della commissione deontologica Cons. Macini affinché esponga al consiglio il caso in oggetto.

Delibera n. 170, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**-----

- **VISTI** gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare;
- **VISTO** l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale il consiglio "vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione";
- **VISTA** la segnalazione S.D. n. 03/2024 a carico della dott. C.M.;
- **ESAMINATO** il fascicolo relativo alla segnalazione in parola;
- **TENUTO CONTO CHE** l'attività istruttoria, come anche la relazione redatta dal segnalato in qualità di CTU, non hanno rappresentato elementi configurabili come violazioni del Codice Deontologico, poiché le affermazioni oggetto di contestazione del dott. C.M. risultano riconducibili all'espressione di valutazioni professionali formulate nell'ambito dell'iter peritale, e non appaiono configurabili come "attacchi personali" o "svalutazioni della persona";
- **TENUTO CONTO CHE** con particolare riferimento agli articoli 5 (obbligo di non suscitare false aspettative) e 36 (divieto di esprimere pubblicamente giudizi negativi su colleghi), si rileva che, a fronte di ulteriore richiesta telefonica diretta effettuata dal membro della Commissione Deontologica, dottoressa Marida D'Angelo, il giorno 12 giugno 2025, di produrre materiale probatorio a sostegno delle proprie dichiarazioni, la segnalante non ha potuto fornire ulteriori elementi utili alla verifica dei fatti segnalati;

- **VISTO** l'art. 25 del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il III comma, ai sensi del quale "[...] Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia...";

- **VISTO** l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.";

- **CONSIDERATO CHE** nell'odierna seduta il Consiglio ha disposto all'unanimità dei presenti di derogare all'applicazione dell'art. 25, c. 4, del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", disponendo, quindi di procedere con votazione palese;

con voto favorevole all'unanimità dei presenti, 12 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo) sull'ipotesi di archiviare la segnalazione a carico della dott. C.M.;

DELIBERA 170-25

di archiviare la segnalazione S.D. n. 03/2024 a carico della dott. C.M., nato a OMISSIS, il OMISSIS, iscritto all'Albo dal OMISSIS, con n. OMISSIS, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Regolamento Disciplinare poiché le risultanze istruttorie effettuate non hanno permesso di accertare alcuna violazione deontologica;

di notificare la presente deliberazione alla dott. C.M. e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56

Si passa al punto 10 all'o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione verbale del 30 giugno 2025, del 14 luglio 2025 e del 30 settembre 2025

Il Cons. Segretario premette che il verbale, oggi sottoposto ad approvazione, è stato inviato ai Consiglieri nei termini regolamentari e non sono pervenute richieste di integrazione e/o modifiche.

Il Presidente pone a votazione il verbale del 30 giugno 2025, del 14 luglio 2025 e del 30 settembre 2025

Votazione presenti n. 11

Favorevoli: 11 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo)

Contrari: Nessuno

Astenuti: Nessuno

Si passa al punto 11 all'o.d.g.: Discussione in merito a ratifica decreti presidenziali;

Il Presidente espone le ratifiche presidenziali resesi necessarie.

Delibera n. 171, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

- **VISTA** la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo";
- **VISTO**, altresì, l'art. 12, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";
- **VISTO** l'art. 14, primo comma, del Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, secondo cui "In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo ratifica in occasione della prima seduta utile";
- **VISTO** il decreto Presidenziale n. 79/2025 del 09.10.2025 avente ad oggetto: Designazione rappresentante dell'Ordine competente Comitato di cui agli artt. 14 Disp. Att. cpc e 68 Disp. Att. cpp – Tribunale di L'Aquila;
- **UDITO** il Presidente che illustra al Consiglio il merito e le ragioni dell'atto assunto;
- **UDITI** i Consiglieri intervenuti;

con voto favorevole all'unanimità dei presenti (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo);

Delibera n. 171-25

per i motivi di cui in premessa:

- di ratificare il decreto presidenziale n. 79/25, di seguito riportato e costituente parte integrante della presente deliberazione.

Decreto Presidenziale n. 79 del 09.10.2025

Oggetto: Designazione rappresentante dell'Ordine competente Comitato di cui agli artt. 14 Disp. Att. cpc e 68 Disp. Att. cpp – Tribunale di L'Aquila

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine dell'Abruzzo

Prof. Enrico Perilli

- **Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- **Visto** l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";
- **Visto** il Regolamento del Consiglio;
- **Visto** l'art. 6, comma 2, lett. k) del Regolamento del Consiglio, a norma del quale il Consiglio "promuove il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti";
- **Visto** altresì la lettera x) dello stesso art. 6, ai sensi del quale il Consiglio "...procede al conferimento di incarichi di carattere fiduciario e/o aventi natura politica, definendone il compenso o il budget massimo dell'iniziativa a cui fa riferimento la nomina;";

- **Visto**, in particolare, l'art. 14 comma I lett. a) del citato Regolamento, ai sensi del quale “[...] In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo ratifica in occasione della prima seduta utile”;
- **Vista** la nota prot. 4835 del 08.10.2025 con cui il Tribunale di L'Aquila ha richiesto all'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo di designare un delegato al fine di valutare i nuovi aspiranti CTU e Periti secondo le recenti disposizioni di legge (D.Lgs 149/2022 e d.m. 103/2023) per la riunione del comitato per la valutazione delle istanze per l'inserimento nell'albo dei CTU fissata per il giorno 17 ottobre 2025 alle ore 09:30; richiedendo riscontro entro e non oltre il giorno 10 ottobre 2025;
- **Considerato che** nella suddetta nota il Tribunale in parola ha, altresì, richiesto di ricevere riscontro entro e non oltre il giorno 10 ottobre 2025;
- **Considerato che** la prossima riunione consiliare è prevista per il giorno 27 ottobre 2025;
- **Vista** la delibera 96 del 31/05/2024 con la quale il dott. Danilo Bontempo è stata designato in qualità di Rappresentante dell'Ordine per le collaborazioni istituzionali;
- **Visto** il CV dott. Danilo Bontempo;
- **Preso atto** della disponibilità acquisita per le vie brevi dal dott. Danilo Bontempo;
- **Ravvisata**, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere con decreto presidenziale, al fine di dare riscontro al Tribunale di L'Aquila;
- **Ritenuto** opportuno designare il dott. Danilo Bontempo quale delegato competente ai fini della valutazione per la regolare iscrizione all'albo Nazionale dei CTU e dei Periti;
- **Vista** la delibera n. 56 del 27 marzo 2024 con la quale è stato disposto di riconoscere al soggetto designato quale rappresentante dell'Ordine presso istituzioni terze, un gettone di presenza dell'importo di € 50,00 (cinquanta/00 euro) omnicomprendente;
- **Ritenuto** opportuno riconoscere al dott. Danilo Bontempo per l'incarico in parola un gettone di presenza dell'importo di € 50,00 (cinquanta/00 euro) omnicomprendente;
- **Visto** il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa

- di designare il dott. Danilo Bontempo in qualità di rappresentante dell'Ordine per la valutazione dei nuovi aspiranti CTU e Periti secondo le recenti disposizioni di legge (D.Lgs 149/2022 e d.m. 103/2023) presso il Tribunale di L'Aquila;
- di incaricare il dott. Danilo Bontempo alla partecipazione alla prima riunione del Comitato che si terrà in data 17.10.2025 presso il Tribunale di L'Aquila;
- di corrispondere al dott. Danilo Bontempo, per la partecipazione alla suddetta riunione, un gettone di euro 50,00 omnicomprendente secondo quanto previsto nella delibera n. 56/2024 nonché il rimborso delle spese ai sensi del vigente Vademecum.

Il presente decreto verrà comunicato dal Consiglio nella prossima seduta consiliare.



IL PRESIDENTE
Prof. Enrico Perilli

Delibera n. 172, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

- **VISTA** la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo";
- **VISTO**, altresì, l'art. 12, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";
- **VISTO** l'art. 14, primo comma, del Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, secondo cui "In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo ratifica in occasione della prima seduta utile";
- **VISTO** il decreto Presidenziale n. 80/2025 del 09.10.2025 avente ad oggetto: Iscrizioni alla sezione A dell'albo degli Psicologi della Regione Abruzzo;
- **UDITO** il Presidente che illustra al Consiglio il merito e le ragioni dell'atto assunto;
- **UDITI** i Consiglieri intervenuti;

con voto favorevole all'unanimità dei presenti (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo);

Delibera n. 172-25

per i motivi di cui in premessa:

- di ratificare il decreto presidenziale n. 80/25, di seguito riportato e costituente parte integrante della presente deliberazione.

Decreto Presidenziale n. 80 del 09.10.2025

Oggetto: Iscrizioni alla sezione A dell'albo degli Psicologi della Regione Abruzzo

IL PRESIDENTE

- **Vista** la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 2, comma I, ai sensi del quale "Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale";
- **Visto** l'art. 7 "Condizioni per l'iscrizione all'Albo" e l'art. 9 "Iscrizione" della citata Legge, in base al quale il Consiglio "esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento";
- **Visto**, altresì, l'art. 12, comma II, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";
- **Visto** il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
- **Visto**, in particolare, il capo X "Professione di psicologo", art. 50 "Sezioni e titoli professionali" ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B";
- **Vista** l'istanza intesa ad acquisire l'iscrizione all'Ordine degli Psicologi pervenuta da parte della dott.ssa CAPOBIANCO Miriam Rita, nata a Vercelli (VC), il 30.01.1995 identificata con prot. n. 4857 del 09.10.2025
- **Considerato che** la dott.ssa CAPOBIANCO Miriam Rita ha sollecitato l'Ordine a provvedere celermente all'iscrizione in ragione di imminenti esigenze lavorative;

- **Ritenuti** sussistenti i requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'iscrizione dell'istante;
- **Considerato che** la prossima riunione di Consiglio si terrà soltanto in data 27 ottobre 2025;
- **Ravvisate**, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito alla suindicata istanza;
- **Visto**, altresì, l'art. 14 comma I lett. a) del citato Regolamento, ai sensi del quale "[...]In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio [...]";

DECRETA

La premessa si ha qui riportata a motivazione del provvedimento.

di disporre l'iscrizione all'Ordine degli Psicologi della dott.ssa:

- **CAPOBLANCO Miriam Rita**, nata a Vercelli (VC), il 30.01.1995, e residente in Chieti (CH), **dal 09.10.2025, al n. 4390 A;**

Il presente decreto verrà ratificato nella prossima seduta consiliare utile.



IL PRESIDENTE
Prof. Enrico Perilli

Delibera n. 173, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

- **VISTA** la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo";
- **VISTO**, altresì, l'art. 12, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";
- **VISTO** l'art. 14, primo comma, del Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, secondo cui "In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo ratifica in occasione della prima seduta utile";
- **VISTO** il decreto Presidenziale n. 81/2025 del 13.10.2025 avente ad oggetto: Concessione patrocinio evento "Relazioni che cambiano: dal potere che domina al desiderio che libera" – 24 ottobre 2025 – L'Elefante Società Cooperativa Sociale;
- **UDITO** il Presidente che illustra al Consiglio il merito e le ragioni dell'atto assunto;
- **UDITI** i Consiglieri intervenuti;

con voto favorevole all'unanimità dei presenti (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Sanguiliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo);

Delibera n. 173-25

per i motivi di cui in premessa:

- di ratificare il decreto presidenziale n. 81/25, di seguito riportato e costituente parte integrante della presente deliberazione.

Decreto Presidenziale n. 81 del 13.10.2025

Oggetto: Concessione patrocinio evento “Relazioni che cambiano: dal potere che domina al desiderio che libera” – 24 ottobre 2025 – L’Elefante Società Cooperativa Sociale

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dell’Abruzzo

Prof. Enrico Perilli

- **Visto** l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine...”;
- **Visto** l’art. 13, comma 1, della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale “il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli ...”
- **Visto** l’art. 6, comma 2, lett. l) del Regolamento del Consiglio, a norma del quale il Consiglio “promuove il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”;
- **Visto**, altresì, l’art. 14 comma I lett. a) del citato Regolamento, ai sensi del quale il Presidente può assumere “[...] con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, [...]”;
- **Visto** il Regolamento dell’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo per la concessione del patrocinio gratuito e per la pubblicazione di eventi;
- **Visto** in particolare, l’art. 5, comma 4 del Regolamento dell’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo in base al quale “In mancanza di sedute consiliari dal momento della richiesta allo svolgimento dell’evento per cui si richiede il patrocinio, il Presidente, sentito il Consigliere responsabile, può concedere il patrocinio con decisione presidenziale. In tal caso il Consiglio ratificherà nel primo incontro utile”;
- **Vista** l’istanza pervenuta da L’Elefante Società Cooperativa Sociale, in qualità di organizzatore dell’evento, acquisita al protocollo n. 4876 del 10.10.2025 che si allega;
- **Atteso che** la tematica trattata appare di rilevante interesse per la professione e conforme ai principi stabiliti dal vigente Regolamento per la concessione del patrocinio gratuito e per la pubblicazione di eventi;
- **Ravvisata**, pertanto, la necessità e l’urgenza di procedere alla concessione del gratuito patrocinio all’iniziativa si svolgerà il giorno 24 ottobre 2025;
- **Considerato che** la prossima seduta di Consiglio si terrà in data 27 ottobre 2025;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa

- *Di concedere il patrocinio gratuito e la pubblicizzazione sul sito e sui canali social di cui l’Ordine dispone all’evento “Relazioni che cambiano: dal potere che domina al desiderio che libera” organizzato da L’Elefante Società Cooperativa Sociale, che si terrà il giorno 24 ottobre 2025 dalle ore 15:30 alle ore 19:30, presso il Teatro Comunale di Atri;*

- di procedere alla concessione dell'utilizzo del logo per i fini di pubblicizzazione dell'evento patrocinato;
- di procedere alla pubblicizzazione dell'evento tramite i nostri canali istituzionali.

Il presente decreto verrà ratificato nella prossima seduta consiliare utile.

L'Aquila li 13.10.2025



IL PRESIDENTE
Prof. Enrico Perilli

Delibera n. 174, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

- **VISTA** la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo";
- **VISTO**, altresì, l'art. 12, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";
- **VISTO** l'art. 14, primo comma, del Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, secondo cui "In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo ratifica in occasione della prima seduta utile";
- **VISTO** il decreto Presidenziale n. 83/2025 del 16.10.2025 avente ad oggetto: Concessione patrocinio evento "Gestione dell'acuzie psichiatrica in età evolutiva: il percorso diagnostico terapeutico assistenziale fra ospedale e territorio" – 24 novembre 2025 – ASL di Teramo;
- **UDITO** il Presidente che illustra al Consiglio il merito e le ragioni dell'atto assunto;
- **UDITI** i Consiglieri intervenuti;

con voto favorevole all'unanimità dei presenti (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo);

Delibera n. 174-25

per i motivi di cui in premessa:

- di ratificare il decreto presidenziale n. 83/25, di seguito riportato e costituente parte integrante della presente deliberazione.

Decreto Presidenziale n. 83 del 16.10.2025

Oggetto: Concessione patrocinio evento “Gestione dell'acuzie psichiatrica in età evolutiva: il percorso diagnostico terapeutico assistenziale fra ospedale e territorio” – 24 novembre 2025 – ASL di Teramo

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine dell'Abruzzo

Prof. Enrico Perilli

- **Visto** l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...”;
- **Visto** l'art. 13, comma 1, della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale “il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli ...”
- **Visto** l'art. 6, comma 2, lett. l) del Regolamento del Consiglio, a norma del quale il Consiglio “promuove il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”;
- **Visto**, altresì, l'art. 14 comma I lett. a) del citato Regolamento, ai sensi del quale il Presidente può assumere “[...] con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, [...]”;
- **Visto** il Regolamento dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo per la concessione del patrocinio gratuito e per la pubblicazione di eventi;
- **Visto** in particolare, l'art. 5, comma 4 del Regolamento dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo in base al quale “In mancanza di sedute consiliari dal momento della richiesta allo svolgimento dell'evento per cui si richiede il patrocinio, il Presidente, sentito il Consigliere responsabile, può concedere il patrocinio con decisione presidenziale. In tal caso il Consiglio ratificherà nel primo incontro utile”;
- **Vista** l'istanza pervenuta dalla dott.ssa Laura Corona, dirigente psicologa della Asl di Teramo e membro della segreteria scientifica del convegno, in qualità di organizzatore dell'evento, acquisita al protocollo n. 4947 del 15.10.2025 che si allega;
- **Vista**, altresì, l'urgenza richiesta di concessione patrocinio per poter realizzare il materiale pubblicitario per l'evento che si terrà il 24 novembre 2025;
- **Atteso che** la tematica trattata appare di rilevante interesse per la professione e conforme ai principi stabiliti dal vigente Regolamento per la concessione del patrocinio gratuito e per la pubblicazione di eventi;
- Sentito il Consigliere responsabile dott.ssa Cecilia Maria Rosita;
- **Ravvisata**, pertanto, la necessità e l'urgenza di procedere alla concessione del gratuito patrocinio;
- **Considerato che** la prossima seduta di Consiglio si terrà in data 27 ottobre 2025;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa

- *Di concedere il patrocinio gratuito e la pubblicizzazione sul sito e sui canali social di cui l'Ordine dispone all'evento “Gestione dell'acuzie psichiatrica in età evolutiva: il percorso diagnostico terapeutico assistenziale fra ospedale e territorio” organizzato dalla dott.ssa Laura Corona, dirigente psicologa della Asl di Teramo e membro della segreteria scientifica del convegno, che si terrà il giorno 24 novembre 2025, a Teramo presso la Sala Convegni Ospedale “G. Mazzini”;*

- di procedere alla concessione dell'utilizzo del logo per i fini di pubblicizzazione dell'evento patrocinato;

Il presente decreto verrà ratificato nella prossima seduta consiliare utile.

L'Aquila li 16.10.2025



*IL PRESIDENTE
Prof. Enrico Perilli*

Delibera n. 175, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

- **VISTA** la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo";
- **VISTO**, altresì, l'art. 12, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";
- **VISTO** l'art. 14, primo comma, del Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, secondo cui "In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo ratifica in occasione della prima seduta utile";
- **VISTO** il decreto Presidenziale n. 85/2025 del 17.10.2025 avente ad oggetto: Designazione del commissario esterno Comitato di cui agli artt. 14 Disp. Att. cpc e 68 Disp. Att. cpp –Tribunale di Teramo;
- **UDITO** il Presidente che illustra al Consiglio il merito e le ragioni dell'atto assunto;
- **UDITI** i Consiglieri intervenuti;

con voto favorevole all'unanimità dei presenti (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo);

Delibera n. 175-25

per i motivi di cui in premessa:

- di ratificare il decreto presidenziale n. 85/25, di seguito riportato e costituente parte integrante della presente deliberazione.

Decreto Presidenziale n. 85 del 17.10.2025

Oggetto: Designazione del commissario esterno Comitato di cui agli artt. 14 Disp. Att. cpc e 68 Disp. Att. cpp –Tribunale di Teramo

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine dell'Abruzzo

Prof. Enrico Perilli

- **Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”;
- **Visto** l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine...”;
- **Visto** il Regolamento del Consiglio;
- **Visto** l’art. 6, comma 2, lett. k) del Regolamento del Consiglio, a norma del quale il Consiglio “promuove il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”;
- **Visto** altresì la lettera x) dello stesso art. 6, ai sensi del quale il Consiglio “...procede al conferimento di incarichi di carattere fiduciario e/o aventi natura politica, definendone il compenso o il budget massimo dell’iniziativa a cui fa riferimento la nomina;”;
- **Visto**, in particolare, l’art. 14 comma I lett. a) del citato Regolamento, ai sensi del quale “[...] In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo ratifica in occasione della prima seduta utile”;
- **Vista** la nota prot. 4836 del 08.10.2025 con cui il Tribunale di Teramo ha convocato l’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo per la riunione del comitato ex art. 14 disp.att.c.p.c. ed ex art. 67 disp.att.c.p.p. che si terrà in data 22.10.2025 alle ore 10:30;
- **Considerato che** in detta nota è stato richiesto di garantire la presenza di un rappresentante dell’Ordine alla riunione;
- **Considerato** che la prossima riunione consiliare è prevista per il giorno 27 ottobre 2025;
- **Ravvisata**, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere con decreto presidenziale, al fine di dar riscontro al Tribunale di Teramo;
- **Visto** il CV della dott.ssa Gloria Di Rocco;
- **Preso atto** della disponibilità acquisita per le vie brevi dalla dott.ssa Gloria Di Rocco;
- **Ritenuto** opportuno designare la dott.ssa Gloria Di Rocco quale commissario esterno delegata a partecipare alla riunione del Comitato Albo CTU, Periti presso il Tribunale di Teramo,
- **Visto** quanto disposto dalla delibera n. 56 del 27 marzo 2024 il compenso per l’attività svolta dalla dott.ssa Di Rocco, sarà di euro 50,00 (cinquanta/00) onnicomprensivo oltre il rimborso spese documentate ai sensi del vigente Vademecum

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa

- di designare la dott.ssa Gloria Di Rocco in qualità di rappresentante dell’Ordine per la valutazione dei nuovi aspiranti CTU e Periti secondo le recenti disposizioni di legge (D.Lgs 149/2022 e d.m. 103/2023) presso il Tribunale di Teramo;
- di autorizzare l’iscrizione della dott.ssa Gloria Di Rocco nella piattaforma de quo come commissario esterno;
- di incaricare la dott.ssa Gloria Di Rocco in rappresentanza dell’Ordine per la partecipazione alla riunione del Comitato che si terrà in data 22.10.2025 alle ore 10:30 presso il Tribunale di Teramo;

- di corrispondere alla dott.ssa Gloria Di Rocco, per la partecipazione alla suddetta riunione, un gettone di euro 50,00 onnicomprensivo secondo quanto previsto nella delibera n. 56/2024 nonché il rimborso delle spese ai sensi del vigente Vademecum.

Il presente decreto verrà ratificato dal Consiglio nella prossima seduta consiliare.



IL PRESIDENTE
Prof. Enrico Perilli

Si passa al punto 12 all'o.d.g.: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni

Il Presidente espone le richieste di iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni pervenute.

Delibera n. 176, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

VISTA la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo";

VISTO l'art. 2, comma 1, della citata legge, ai sensi del quale "Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale";

VISTO l'art. 7, della citata legge recante "Condizioni per l'iscrizione all'Albo";

VISTO, altresì, l'art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";

VISTO il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO in particolare il capo X "Professione di psicologo" del citato DPR, art. 50 "Sezioni e titoli professionali" ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B...";

VISTE le istanze di iscrizione alla Sezione A dell'Albo pervenute e regolarmente acquisite al protocollo dell'Ordine presentate dai seguenti dottori

COGNOME E NOME	Luogo di Nascita	Prov.	Data
ANNUNZIATA ASJA	SARNO	SA	04.02.2001
PETRUCCI JESSICA	PENNE	PE	21.09.1995
RICCI SOFIA	GUARDIAGRELE	CH	14.07.1998

VICARIO ANDREA	CASERTA	CE	08.06.1994
FEDERICI ANNALISA	L'AQUILA	AQ	11.01.1980
FRATTAROLI GIANMARCO	TERAMO	TE	10.09.1999
D'ALFONSO SILVIA	L'AQUILA	AQ	11.04.1999
DI GIUSEPPE NOEMI	CHIETI	CH	21.06.1992
SALLADINI ALESSANDRA	ATRI	TE	13.05.1987
CARATELLI LETIZIA	PESCARA	PE	01.11.1998
PASQUINI EMANUELE	ATESSA	CH	27.05.1996
FAGOTTI MARIO	ASCOLI PICENO	AP	07.09.1995

con voto favorevole all'unanimità dei presenti (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo);

Delibera n. 176-25

Per i motivi di cui in premessa

di **iscrivere alla Sezione A dell'albo degli Psicologi della Regione Abruzzo**, con attribuzione del relativo numero di iscrizione, i sotto elencati:

N. Iscr.	COGNOME E NOME	Luogo di Nascita	Prov.	Data
4391	ANNUNZIATA ASJA	SARNO	SA	04.02.2001
4392	PETRUCCI JESSICA	PENNE	PE	21.09.1995
4393	RICCI SOFIA	GUARDIAGRELE	CH	14.07.1998
4394	VICARIO ANDREA	CASERTA	CE	08.06.1994
4395	FEDERICI ANNALISA	L'AQUILA	AQ	11.01.1980
4396	FRATTAROLI GIANMARCO	TERAMO	TE	10.09.1999
4397	D'ALFONSO SILVIA	L'AQUILA	AQ	11.04.1999
4398	DI GIUSEPPE NOEMI	CHIETI	CH	21.06.1992
4399	SALLADINI ALESSANDRA	ATRI	TE	13.05.1987
4400	CARATELLI LETIZIA	PESCARA	PE	01.11.1998
4401	PASQUINI EMANUELE	ATESSA	CH	27.05.1996
4404	FAGOTTI MARIO	ASCOLI PICENO	AP	07.09.1995

A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato agli interessati e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.

Delibera n. 177, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

VISTA la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";

VISTO il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO in particolare il capo X "Professione di psicologo" del citato DPR, art. 50 "Sezioni e titoli professionali" ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B...";

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";

VISTO in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale "Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell'Ordine di destinazione procede a deliberare l'avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all'interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ne prenderà successivamente atto"

VISTE le domande di trasferimento presso l'Ordine dell'Abruzzo ricevute presentate da:

COGNOME E NOME	Luogo di Nascita	Data di nascita	Psicoterapia	Residenza	Ordine di Provenienza
EMILIANI FEDERICA	RECANATI	21.09.1993	SI	PESCARA	MARCHE
EVANGELISTA ISMAELA	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	13.08.1979	SI	COLONNELLA	MARCHE

con voto favorevole all'unanimità dei presenti (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo);

Delibera n. 177-25

Per i motivi di cui in premessa

di **iscrivere per trasferimento** all'Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo – sez. A, con attribuzione del relativo numero di iscrizione, i sotto elencati:

N. Iscr.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di Nascita	Prov.	Ordine di provenienza
4402	EMILIANI FEDERICA	21.09.1993	RECANATI	MC	MARCHE
4403	EVANGELISTA ISMAELA	13.08.1979	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	MARCHE

A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato agli interessati e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.

Delibera n. 178, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

VISTA la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;

VISTO l’art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;

VISTE le domande di cancellazione dall’Albo Sez. A presentate dai dottori: DI TOMMASO Sabatino (prot. n. 4935 del 15.10.2025) e IAMPIERI Paola (prot. n. 4945 del 15.10.2025),

Con voto favorevole all’unanimità dei presenti 11 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo)

Delibera n. 178-25

per i motivi di cui in premessa:

- di cancellare dall’Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo – Sez. A, i dottori di seguito riportati

N. Iscr.	COGNOME E NOME	Luogo di Nascita	Prov	Data di nascita
4128 A	DI TOMMASO SABATINO	CAMPOTOSTO	AQ	30.06.1951
747 A	IAMPIERI PAOLA	GIULIANOVA	TE	27.07.1975

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato agli interessati ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.

Delibera n. 179, approvata con voto all’unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

VISTA la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;

VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”;

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;

VISTE le domande di trasferimento ad altro Albo regionale presentate dai dottori di seguito elencati:

COGNOME E NOME	Data di Nascita	Luogo di Nascita	N. iscr / data iscrizione.	Ordine di trasferimento	Psicoterapeuta
COGODI ENRICA	22.06.1998	CASSINO	4021 A / 30.01.2024	LAZIO	NO

CONSIDERATO che i dottori sopra generalizzati risultano essere stati iscritti presso gli Ordini di destinazione, come da documentazione agli atti;

Con voto favorevole all'unanimità dei presenti 11 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo)

Delibera n. 179-25

per i motivi di cui in premessa:

di cancellare per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo – sez. A, i dottori sopra generalizzati;

di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato agli interessati e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio

Delibera n. 180, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

VISTA la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;

VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”;

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;

VISTO, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione [...]”;

VISTA la domanda di trasferimento ad altro Albo regionale presentate da:

COGNOME E NOME	Data di Nascita	Luogo di Nascita	N. iscr / data iscrizione.	Ordine di trasferimento	Psicoterapeuta
DIFINO LUSSIANA	28.11.1985	TERMOLI	2865/03.03.2017	MOLISE	SI

RILEVATA la conformità della posizione dei dottori sopra generalizzati a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti degli stessi;

con voto favorevole all'unanimità dei presenti (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Sanguiliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo)

Delibera n. 180-25

per i motivi di cui in premessa:

il Nulla Osta al trasferimento dei professionisti di seguito riportati, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo all'Ordine di destinazione e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale degli stessi

N. Iscr.	COGNOME E NOME	Luogo di Nascita	Prov	Data
2865	DIFINO LUSSIANA	TERMOLI	CB	28.11.1985

Si passa al punto 13 all'o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89;

Il Presidente comunica le richieste di annotazioni pervenute.

Delibera n. 181, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

- **Vista** la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "*Ordinamento della professione di Psicologo*", in particolare l'art. 12, comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "*cura le tenuta dell'Albo Professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni*";

- **Visto** l'art. 3 della citata Legge, in base al quale "*L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica*";

- **Vista** la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "*Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i procedimenti di cui ai commi 3,4, e 5 non prevedono*

un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza alle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”;

- **Visto** il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*”, in particolare il Capo X “*Professione di psicologo*”, art. 50 comma V, ai sensi del quale “*Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta è annotata nell’Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989 n. 56*”;

- **Vista** la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione professionale richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso

formativo svolto:

Cognome e Nome	N. iscr.	Scuola di specializzazione	Data diploma di specializzazione
LETIZIA CONA	3422 A	PSICOTERAPIA RELAZIONALE SISTEMICO – L’ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA	22.06.2024
DI GIOVANNI ALESSANDRO	3404 A	IPNOSI E PSICOTERAPIA ERIKSONIANA - SIIPE	02.02.2025

- **Atteso Che** le istanze di annotazione all’esercizio della psicoterapia pervenute, regolarmente acquisite al protocollo dell’Ordine, risultano conformi alla normativa vigente;

Con voto favorevole all’unanimità dei presenti 11 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo)

Delibera n. 181-25

Per i motivi di cui in premessa

di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi dell’Abruzzo gli iscritti sopra generalizzati.

Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Patrocini;

Il Presidente cede la parola alla Vicepresidente affinché esponga le richieste di patrocinio pervenute

Delibera n. 199, approvata con voto all’unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

- **VISTO** l'art. 12 lett. c) della legge n. 56 del 18.02.1989 in base al quale il Consiglio "*provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine [...]*";

- **VISTO** il "regolamento dell'Ordine degli Psicologi d'Abruzzo per la concessione del patrocinio gratuito e per la pubblicizzazione eventi";

- **VISTA** ed allegata la richiesta di gratuito patrocinio per il convegno dal titolo "Corso di formazione in Neuroptimal Dynamical Neurofeedback", pervenuta da Di Dominico Alessandro, in qualità di organizzatrice della suddetta iniziativa (prot. n. 4887 del 13.10.2025);

- **RILEVATO CHE** l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio si svolgerà nei giorni 13 e 14 dicembre 2025 a Martinsicuro (TE);

- **ATTESO CHE** l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito;

con voto favorevole all'unanimità dei presenti, 11 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo)

DELIBERA n. 182-25

per i motivi di cui in premessa:

- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo "Corso di formazione in Neuroptimal Dynamical Neurofeedback".

Delibera n. 183, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----Il Consiglio

- **VISTO** l'art. 12 lett. c) della legge n. 56 del 18.02.1989 in base al quale il Consiglio "*provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine [...]*";

- **VISTO** il "regolamento dell'Ordine degli Psicologi d'Abruzzo per la concessione del patrocinio gratuito e per la pubblicizzazione eventi";

- **VISTA** ed allegata la richiesta di gratuito patrocinio per il convegno dal titolo "Dalla parte dei piccoli testimoni. La "violenza assistita" spiegata e contrastata", pervenuta dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Teramo, in qualità di organizzatrice della suddetta iniziativa (prot. n. 5060 del 21.10.2025 e prot. n. 5133 del 24.10.2025);

- **RILEVATO CHE** l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio si svolgerà il giorno 7 novembre 2025 presso il Parco della Scienza di Teramo

- **ATTESO CHE** l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito;

con voto favorevole all'unanimità dei presenti, 11 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo)

DELIBERA n. 183-25

per i motivi di cui in premessa:

- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo “Dalla parte dei piccoli testimoni. La "violenza assistita" spiegata e contrastata”.

Si passa al punto 15 bis all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione regolamento per il trattamento dei dati personali.

Il Presidente espone la delibera al consiglio.

Delibera n. 184, approvata con voto all’unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

- **Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine...”;

- **Visto** il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation);

- **Visto** il Decreto Legislativo 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

- **Ravvisata** la necessità di adottare un Regolamento per il trattamento dei dati personali degli iscritti all’Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo, al fine di dettagliare la vigente legislazione in materia di tutela dati personali, rispetto alle casistiche tipiche di trattamento dati proprie dell’albo;

- **Vista** la proposta di Regolamento in oggetto trasmessa in allegato all’ordine del giorno della presente seduta;

- **Sentito** il parere del “Data Protection Officer” (DPO), responsabile della protezione dei dati personali dell’Ordine;

- **Preso atto** della discussione sul testo regolamentare proposto;

con voto favorevole all’unanimità dei presenti, 11 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo)

DELIBERA n. 184-25

per i motivi di cui in premessa:

- di approvare il Regolamento per il trattamento dei dati personali degli iscritti all’Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo;

- il presente Regolamento entra in vigore il 01/11/2025;

- dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le vigenti disposizioni deliberative e regolamentari in contrasto con lo stesso

Il Presidente dichiara sciolta la seduta del Consiglio.

Il Presidente
Prof. Enrico Perilli

Il Segretario
Dott. Matteo Perazzini

Allegato:

- verbale audizione deontologica SD 04/2024 OMISSIS

Modulo 1 Richiesta Patrocinio

Gent.mo Sig. Presidente
Consiglio dell'Ordine della Reg. Abruzzo
Via Carducci, 11
66100 L'Aquila
psicologi.abruzzo@psypec.it

Oggetto: richiesta patrocinio gratuito

La/il sottoscritta/o Alessandro Di Domenico nata/o il _____
a _____) e residente a _____
Via _____ n. _____ CAP _____ Telefono _____
Fax _____ Mobile _____
Indirizzo Email _____ Indirizzo PEC _____
Codice Fiscale _____
Nella sua qualità di titolare/legale rappresentante _____
con sede a _____ CAP _____ Via _____
n. _____ Telefono _____ Fax _____ Mobile _____
Indirizzo Email _____ Indirizzo PEC _____
Sito Internet _____

CHIEDE

Il patrocinio e/o l'autorizzazione all'uso del Logo per il seguente evento:

Titolo: CORSO DI FORMAZIONE IN NEUROPTIMAL® DYNAMICAL NEUROFEEDBACK

Tipologia (Convegno, Giornata di studio, Seminario, Workshop, etc.)

CORSO DI FORMAZIONE

Breve descrizione del programma:

- Spiegazione funzionamento tecnico del Neurofeedback, Sessioni dimostrative,
- Prospettive e declinazioni dell'integrazione di Neuroptimal®
- Le ricerche, atteggiamento ed esperienze
- Integrazione nella pratica terapeutica
- Il test per la Certificazione

- Fornire gli strumenti teorici e pratici necessari all'utilizzo e alla comprensione di questo strumento.
- Offrire un'esperienza diretta, su sé stessi, di questo tipo di neurofeedback insieme alla possibilità di dare e trovare parole per l'esperienza fatta con Neuroptimal®
- Fornire indicazioni e riflessioni su come inserire Neuroptimal® Dynamical Neurofeedback® nel setting terapeutico.

Obiettivi: - Stabilire e promuovere network di professionisti in grado di utilizzare tutte le potenzialità di Neuroptimal®.

Destinatari: - Il corso è aperto agli Psicologi, agli Psicoterapeuti, agli Psichiatri, ai Medici, a tutti gli operatori sanitari e non sanitari interessati.

Qualifiche dei relatori: **Francesco Lanza, rappresentante e istruttore ufficiale Zengar in Italia
**Massimo Amabili, Psicologo e Psicoterapeuta, Advanced Neurotrainer NeurOptimal®, Esperto in Neuroscienze Comportamentali
**Alessandro Di Domenico, Psicologo e Psicoterapeuta, Advanced Neurotrainer NeurOptimal®, Esperto in Neuroscienze Comportamentali
**Sara Verzulli, Psicologa e Psicoterapeuta, Advanced Neurotrainer NeurOptimal®
**Micaela Di Bonaventura, Psicologa, Advanced Neurotrainer NeurOptimal®, Esperta in Neuroscienze Comportamentali

Modalità attuative: **13 DICEMBRE 9.30 - 13 | 14 - 18.30**
14 DICEMBRE 9.30 - 13 | 14 - 18.30

Luogo e Periodo di svolgimento:

Elenco altri Enti co-organizzatori/patrocinatori: _____

Quant'altro ritenuto utile ai fini di una più compiuta valutazione della rilevanza e l'interesse sociale, culturale e scientifico dell'iniziativa.

Studio Mind Lab ®
Neurottimo SDN

L'Evento per cui si chiede il patrocinio viene realizzata *senza fini di lucro o profitto* in quanto:

L'iscrizione è gratuita

950 EURO

I costi di iscrizione coprono le spese organizzative e ammontano a € _____ (_____ EURO)

03/10/2025 li, MARTINSICURO

Firma



Inviare esclusivamente tramite PEC all'indirizzo seguente: psicologi.abruzzo@psypec.it

Il Soggetto Organizzatore, presa visione ed accettato incondizionatamente e integralmente il presente Regolamento dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo

DICHIARA sotto la propria responsabilità

(Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

che il firmatario, i suoi referenti e collaboratori diretti, i relatori si impegnano a contrastare l'esercizio abusivo della professione di Psicologo.

Il Soggetto Organizzatore si impegna a non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo. E' fatto salvo l'insegnamento agli studenti del Corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti e agli specializzanti in materie psicologiche.

Il Soggetto Organizzatore si impegna altresì ad indicare esplicitamente nel programma e in tutto il materiale informativo dedicato all'evento il patrocinio dell'Ordine inserendo logo e dicitura ufficiali dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo.

MARTINSICURO li, **03/10/2025**

Firma 

Inviare esclusivamente tramite PEC all'indirizzo seguente: psicologi.abruzzo@psypec.it

Ad uso esclusivo delle Istituzioni Universitarie

Il Rappresentante Legale dell'Università _____, presa visione ed accettato incondizionatamente e integralmente il presente Regolamento dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo

DICHIARA sotto la propria responsabilità

(Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

che il firmatario, i suoi referenti e collaboratori diretti, i relatori si impegnano a contrastare l'esercizio abusivo della professione di Psicologo.

Il Rappresentante legale si impegna:

1. a non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo. E' fatto salvo l'insegnamento agli studenti del Corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti e agli specializzanti in materie psicologiche
2. ad indicare esplicitamente nel programma e in tutto il materiale informativo dedicato all'evento il patrocinio dell'Ordine inserendo logo e dicitura ufficiali dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo
3. alla realizzazione di un (1) evento formativo, entro un anno dall'evento patrocinato, su un tema condiviso con il Consiglio dell'Ordine della regione Abruzzo e che dia rilievo a tematiche in cui si evidenzia la funzione pubblica e sociale della Professione di psicologo che concorre alla valorizzazione e tutela della salute psichica del singolo e della comunità.

_____ li, _____

Firma _____

Inviare esclusivamente tramite PEC all'indirizzo seguente: psicologi.abruzzo@psypec.it

Modulo 2 Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Dichiarazione attestante l'assenza del conflitto di interesse

La/il sottoscritta/o ALESSANDRO DI DOMENICO nata/o a [REDACTED]
[REDACTED] residente a [REDACTED] - [REDACTED]
Via [REDACTED]
in qualità di (*Carica Sociale*) _____ dell'Ente _____
con sede legale in _____ Via _____
con riferimento alla richiesta di Patrocinio per l'evento CORSO DI FORMAZIONE IN NEUROPTIMAL® DYNAMICAL
NEUROFEEDBACK

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

che non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra la/il medesima/o e l'Ordine degli Psicologi della regione Abruzzo né altre circostanze in contrasto con le norme contenute nel Regolamento di concessione dei Patrocini dell'Ordine, con particolare riferimento all'Art. 3 "Norma etica e deontologica". Relativamente agli Psicologi iscritti all'Albo della Regione Abruzzo, dichiara inoltre che sono in regola con la quota di iscrizione all'Ordine. Dichiara inoltre che gli psicologi presenti come relatori all'evento non hanno in corso procedimenti disciplinari deontologici, né avuto procedimenti passati in giudicato con sanzione disciplinare negli ultimi due anni. Si impegna a richiedere identiche dichiarazioni ai relatori presenti all'evento e a metterle a disposizione dell'Ordine.

N.B. La dichiarazione deve essere presentata da tutte le persone fisiche, amministratori e/o dipendenti dell'Ente iscritti all'Ordine e dai docenti invitati che intendono partecipare all'evento.

La/Il sottoscritta/o dichiarante è a conoscenza che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni mediante accertamenti, mediante richiesta dei certificati/documenti attestanti quanto dichiarato; in ogni caso rilascia il proprio consenso a detti accertamenti, impegnandosi a produrre in tempi ristretti la documentazione richiesta.

MARTINSICURO (TE) lì, 03/10/2025

Firma [Handwritten Signature]


Allegare immagine del documento di identità

Inviare esclusivamente tramite PEC all'indirizzo seguente psicologi.abruzzo@psypec.it

Inoltre la/il sottoscritta/o si impegna a:

1. Inviare il programma definitivo in PDF o Word 15 giorni prima dell'evento;
2. Inviare la locandina in formato immagine (PG, PNG, TIFF) 15 giorni prima dell'evento;
3. Inviare i materiali che hanno formato l'oggetto dell'evento stesso entro e non oltre 15 giorni dalla fine dell'evento.



03/10/2025 _li, MARTINSICURO (TE)

Firma



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp is from the 'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo' (Order of Psychologists of the Abruzzo region). The text within the stamp includes 'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELL'ABRUZZO', 'M. DOMENICO ALESSANDRO', and 'N. 2718-A'. The signature is written in a cursive style and appears to be 'Alessandro'.

Inviare esclusivamente tramite PEC all'indirizzo seguente psicologi.abruzzo@psypec.it



CORSO DI CERTIFICAZIONE BASIC NEUROTRAINER NEUROPTIMAL® SETTIMA EDIZIONE IN PRESENZA E ON-LINE

13/14 DICEMBRE 2025 - MARTINSICURO (TE)

PROGRAMMA DEL CORSO

SABATO 13 DICEMBRE

Dalle 9.00 alle 10.30:

- Accoglienza partecipanti, presentazione del Corso.
- Spiegazione funzionamento tecnico del Sistema NeurOptimal®

COFFEE BREAK

Dalle 11.00 alle 13.00:

- Nuovo paradigma, nuove prospettive per la cura della sofferenza psicologica e fisica.
- Sistema nervoso e performance: potenziare il benessere nei contesti non sanitari.
- Introdurre il NeurOptimal® nel proprio contesto lavorativo.

Dalle 14.00 alle 16.30:

- Le premesse teoriche del Sistema NeurOptimal®

COFFEE BREAK

Dalle 17 alle 1830

- Come utilizzare il software e applicare lo strumento



DOMENICA 14 DICEMBRE

Dalle 9.00 alle 10.30:

- NeurOptimal® e Teoria Polivagale: dal bottom-up al top-down
- Popolazione target e modalità di intervento

Dalle 11.00 alle 13.00:

- Riflessioni condivise, esempi di applicazione di NeurOptimal® su persone adulte

DALLE 14.00 alle 16.00

- Esempi di sviluppo professionale di NeurOptimal® in Neuroriabilitazione
- Esempi di sviluppo professionale di NeurOptimal® in età evolutiva

COFFEE BREAK

Dalle 1630 alle 1830

- Prospettive e declinazioni dell'integrazione di NeurOptimal®
- Le ricerche, atteggiamento ed esperienze
- Il test per la Certificazione Ufficiale Zengar

CORSO DI CERTIFICAZIONE BASIC NEUROTRAINER NEUROPTIMAL® SETTIMA EDIZIONE IN PRESENZA E ON-LINE

13/14 DICEMBRE 2025 - MARTINSICURO (TE)

**ALLA SCOPERTA DEL DYNAMICAL NEUROFEEDBACK
NEUROPTIMAL®
COME STRUMENTO DI BENESSERE E FACILITATORE DEI
PROCESSI TERAPEUTICI**



OBIETTIVI DEL CORSO:

- ✓ Le basi: introduzione al NeurOptimal® Dynamical Neurofeedback, principi di funzionamento e metodologie di applicazione
- ✓ Fornire indicazioni e riflessioni su come inserire NeurOptimal® Dynamical Neurofeedback® nel setting terapeutico, o nel proprio contesto lavorativo di appartenenza non sanitario.
- ✓ Fornire esempi di applicazione di NeurOptimal® su persone adulte e in età evolutiva, in contesti clinici e non clinici
- ✓ Stabilire e promuovere network di professionisti in grado di utilizzare tutte le potenzialità di NeurOptimal®.

DOCENTI

Dott. Francesco Lanza, rappresentante ed istruttore ufficiale Zengar Italia
Dott. Massimo Amabili, Psicologo e Psicoterapeuta, Advanced Neurotrainer
Dott. Alessandro Di Domenico, Psicologo e Psicoterapeuta, Advanced Neurotrainer
Dott.ssa Verzulli Sara, Psicologa e Psicoterapeuta, Neurotrainer
Dott.ssa Ciccola Alessia, Psicologa e Psicoterapeuta, Neurotrainer
Dott.ssa Di Bonaventura Micaela, Psicologa e Psicoterapeuta, Advanced Neurotrainer

MODALITA' D'ISCRIZIONE E DI SVOLGIMENTO

Contattare la segreteria all'indirizzo email info.mindnet@gmail.com

iscrizioni entro il 1 Dicembre 2025

Il corso si svolge in modalità mista, in presenza e online sulla piattaforma ZOOM, e ha un numero di posti in presenza limitato.

CORSO CERTIFICAZIONE BASIC NEUROTRAINER NEUROPTIMAL® SESTA EDIZIONE - 13 e 14 DICEMBRE 2025

ONLINE E IN PRESENZA

Siamo molto lieti di organizzare un esclusivo corso di alta formazione teorica e pratica in presenza a Martinsicuro (TE) - presso il nostro Studio Mind Lab® e ONLINE, nelle date del 13 e 14 DICEMBRE 2025.

ALLA SCOPERTA DEL DYNAMICAL NEUROFEEDBACK NEUROPTIMAL® COME FACILITATORE DEI PROCESSI TERAPEUTICI E DEL POTENZIAMENTO DEL BENESSERE

NeurOptimal® è un tipo particolare di neurofeedback che ha tra le proprie caratteristiche quella di allenare contemporaneamente tutte le frequenze cerebrali attraverso un processo di feedback, il che avviene per via uditiva, grazie a micro-interruzioni nella musica che si sta ascoltando. Queste interruzioni avvengono in base a quanto viene rilevato dai sensori ed analizzato dal programma 256 volte al secondo.

NeurOptimal® fornisce informazioni al cervello su quello che ha appena fatto, momento dopo momento, e questo rende possibile alla persona l'uscire da vecchi schemi di elaborazione delle informazioni e di comportamento appresi nel tempo, che non sono più adatti alla situazione presente e che pertanto inibiscono lo sviluppo delle potenzialità insite nella persona.

Questo rende il neurofeedback NeurOptimal® uno strumento estremamente utile nella pratica clinica, poiché favorisce una diminuzione di tutte quelle rigidità - emotive, cognitive e comportamentali - che sono di ostacolo ad un lavoro clinico che voglia andare davvero in profondità. Le sue caratteristiche lo rendono raffinementamente utile anche nei contesti lavorativi, come strumento di miglioramento delle performance di lavoro, potenziando la flessibilità del sistema nervoso che rende ciascun leader di sé stesso e perfettamente in grado di cooperare con gli altri. Tutto questo può essere utilizzato anche su performer sportivi o artistici, quando giungere alla versione migliore di sé stessi risulta determinante.

In questo corso verranno affrontati tutti gli aspetti teorici, tecnologici e clinici legati all'integrazione di NeurOptimal® nella pratica clinica e lavorativa.

Attraverso il corso Neurotrainer NeurOptimal® livello Basic, sarà possibile familiarizzare con il nuovo paradigma che sta alla base del Dynamical Neurofeedback NeurOptimal®.

OBIETTIVI DEL CORSO

- Fornire gli strumenti teorici e pratici necessari all'utilizzo e alla comprensione di questo strumento.

- Offrire un'esperienza diretta, su sé stessi, di questo tipo di neurofeedback insieme alla possibilità di dare e trovare parole per l'esperienza fatta con NeurOptimal®
 - Fornire indicazioni e riflessioni su come inserire NeurOptimal® Dynamical Neurofeedback® nel setting terapeutico, o nel proprio contesto lavorativo di appartenenza non sanitario.
 - Stabilire e promuovere network di professionisti in grado di utilizzare tutte le potenzialità di NeurOptimal®
-

QUOTA ISCRIZIONE E MODALITA'

Al momento dell'iscrizione è necessario contattare la segreteria all'indirizzo info.mindnet@gmail.com.

Il costo del corso è di:

- € 950 (novecentocinquanta euro) comprensivi dei coffee break in mattinata e nel pomeriggio.

I cittadini NON UE e i residenti nella COMUNITÀ EUROPEA (esclusa ITALIA) con Partita Iva non sono soggetti al trattamento dell'IVA/VAT

Il corso si svolge in presenza e ha un numero di posti limitato.

PROGRAMMA CORSO CERTIFICAZIONE BASIC NEUROTRAINER NEUROPTIMAL®

13 DICEMBRE 2025

Dalle 9.30 alle 11.30:

- Accoglienza dei partecipanti, presentazione del Corso.
- Spiegazione funzionamento tecnico del Sistema NeurOptimal®

COFFEE BREAK

Dalle 11.30 alle 13.00:

- Nuovo paradigma, nuove prospettive per la cura della sofferenza psicologica e fisica.
- Sistema nervoso e performance: potenziare il benessere nei contesti non sanitari.
-

Dalle 14.00 alle 16.30:

- Le premesse teoriche del Sistema NeurOptimal®

COFFEE BREAK

Dalle 17 alle 18.30

- Come utilizzare il software e applicare lo strumento
 - Introdurre il NeurOptimal® nel proprio contesto lavorativo.
-

14 DICEMBRE 2025

Dalle 9.30 alle 11.15:

- Dalla Teoria Polivagale al NeurOptimal®: principi di base sull'integrazione in Psicoterapia
- Quando e su quali clienti applicare NeurOptimal®

COFFEE BREAK

Dalle 11.30 alle 13.00:

- Riflessioni condivise
- Esempi di applicazione di NeurOptimal® su persone adulte
- Esempi di applicazione di NeurOptimal® in Neuroriabilitazione
- Esempi di applicazione di NeurOptimal® in età evolutiva

COFFEE BREAK

Dalle 16.30 alle 18.00

- Prospettive e declinazioni dell'integrazione di NeurOptimal®
 - Le ricerche, atteggiamento ed esperienze
 - Il test per la Certificazione Ufficiale Zengar
-

DOCENTI

- **Francesco Lanza**, rappresentante e istruttore ufficiale Zengar in Italia
 - **Massimo Amabili**, Psicologo e Psicoterapeuta, Advanced Neurotrainer NeurOptimal®, Esperto in Neuroscienze Comportamentali
 - **Alessandro Di Domenico**, Psicologo e Psicoterapeuta, Advanced Neurotrainer NeurOptimal®, Esperto in Neuroscienze Comportamentali
 - **Sara Verzulli**, Psicologa e Psicoterapeuta, Advanced Neurotrainer NeurOptimal®
 - **Micaela Di Bonaventura**, Psicologa, Advanced Neurotrainer NeurOptimal®, Esperta in Neuroscienze Comportamentali
-

DESTINATARI

Il corso è aperto agli Psicologi, agli Psicoterapeuti, agli Psichiatri, ai Medici, a tutti gli operatori sanitari e non sanitari interessati.

SEDE

Il corso si svolgerà ON LINE sulla piattaforma ZOOM, oppure in presenza presso lo Studio Mind Lab® sito in via Trento 27 a Martinsicuro (TE). I discenti che sceglieranno di partecipare in modalità ONLINE avranno la possibilità di concordare con il corpo docente una sessione applicativa di prova in presenza.

ISCRIZIONI E ULTERIORI INFORMAZIONI

Per le iscrizioni e i costi, si prega di contattare la segreteria didattica all'indirizzo info.mindnet@gmail.com

E' possibile richiedere ulteriori info

scrivendo a questo indirizzo email:

info.mindnet@gmail.com

Modulo 1 Richiesta Patrocinio

Gent.mo Sig. Presidente
Consiglio dell'Ordine della Reg. Abruzzo
Via delle Tre Spighe, 1
67100 L'Aquila
psicologi.abruzzo@psypec.it

Oggetto: richiesta patrocinio gratuito

La/il sottoscritta/o ANGELENI ERIKA nata/o il [REDACTED]
a [REDACTED] ([REDACTED]) e residente a [REDACTED]
Via [REDACTED] n. [REDACTED] CAP [REDACTED] Telefono [REDACTED]
Fax [REDACTED] Mobile [REDACTED]
Indirizzo Email [REDACTED] Indirizzo PEC [REDACTED]
Codice Fiscale [REDACTED]

Nella sua qualità di titolare/legale rappresentante PRESIDENTE COMMISSIONE PERI OPERATIVITÀ DI TERAMO
con sede a TERAMO CAP 66100 Via a. Mili
n. 2 Telefono [REDACTED] Fax [REDACTED] Mobile [REDACTED]
Indirizzo Email cpa@provincia.teramo.it Indirizzo PEC [REDACTED]
Sito Internet www.provincia.teramo.it

CHIEDE

Il patrocinio e/o l'autorizzazione all'uso del Logo per il seguente evento:

Titolo: DALLA PARTE DEI PICCOLI FESTIVALI LA VIOLENZA ASSISTITA SPIEGA E CONTRASTA

Tipologia (Convegno, Giornata di studio, Seminario, Workshop, etc.)

CONVEGNO

Breve descrizione del programma:

ARGOMENTO: VIOLENZA ASSISTITA - INTERVANI CRESCEA DI TERAMO, ASSISTENTE SOCIALI, 2 PSICOLOGHE (CAU), 1 MEDICO PSICHIATRA, 1 AUDIOTO e 2 TESTIMONIANZE

Provincia di Teramo prot. 0041677 del 17-10-2025 - partenza Cat. 1 Cl.12 Sott.2 Fascicolo

Obiettivi: SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE SULLA VIOLENZA ASSISTITA:
CONOSCENZA DEI SERVIZI; SPORTELLI DI ASCOLTO

Destinatari: ISTITUTI SCOLASTICI (SCUOLA SUPERIORE DI 4° GRADO)
PROVINCIA DI TERAMO

Qualifiche dei relatori: NEUROPSICHIATRA INFANTILE, 2 PSICOLOGHE
CENTRI ANTI VIOLENZA, AVVOCATO

Modalità attuative: _____

Luogo e Periodo di svolgimento:

7 NOVEMBRE 2025 ORE 9:00 / 13:00 PRESSO PARCO DELLA SCIENZA TERAMO

Elenco altri Enti co-organizzatori/patrocinatori: PROVINCIA DI TERAMO, COMUNE DI

TERAMO, COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ REGIONE ABRUZZO,
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERAMO, ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE
ABRUZZO, COMMISSIONI PARI OPPORTUNITÀ COMUNALI, PREFERENZE

Quant'altro ritenuto utile ai fini di una più compiuta valutazione della rilevanza e l'interesse sociale, culturale e scientifico dell'iniziativa.

L'Evento per cui si chiede il patrocinio viene realizzata senza fini di lucro o profitto in quanto:

L'iscrizione è gratuita

I costi di iscrizione coprono le spese organizzative e ammontano a € _____

TERAMO li, 11 di 10. 2025

Firma



Inviare esclusivamente tramite PEC all'indirizzo seguente: psicologi.abruzzo@psypec.it

Modulo 2 Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Dichiarazione attestante l'assenza del conflitto di interesse

La/il sottoscritta/o ERIKA ANGELINI nata/o a [REDACTED]

il [REDACTED] residente a [REDACTED] CAP [REDACTED]

Via [REDACTED] Tel. 26 Mobile [REDACTED]

in qualità di (Carica Sociale) PRESIDENTE dell'Ente COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

con sede legale in TERAMO Via Milli, 2

con riferimento alla richiesta di Patrocinio per l'evento _____

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

che non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra la/il medesima/o e l'Ordine degli Psicologi della regione Abruzzo né altre circostanze in contrasto con le norme contenute nel Regolamento di concessione dei Patrocini dell'Ordine, con particolare riferimento all'Art. 3 "Norma etica e deontologica". Relativamente agli Psicologi iscritti all'Albo della Regione Abruzzo, dichiara inoltre che sono in regola con la quota di iscrizione all'Ordine. Dichiara inoltre che gli psicologi presenti come relatori all'evento non hanno in corso procedimenti disciplinari deontologici, né avuto procedimenti passati in giudicato con sanzione disciplinare negli ultimi due anni. Si impegna a richiedere identiche dichiarazioni ai relatori presenti all'evento e a metterle a disposizione dell'Ordine.

N.B. La dichiarazione deve essere presentata da tutte le persone fisiche, amministratori e/o dipendenti dell'Ente iscritti all'Ordine e dai docenti invitati che intendono partecipare all'evento.

La/Il sottoscritta/o dichiarante è a conoscenza che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni mediante accertamenti, mediante richiesta dei certificati/documenti attestanti quanto dichiarato; in ogni caso rilascia il proprio consenso a detti accertamenti, impegnandosi a produrre in tempi ristretti la documentazione richiesta.

TERAMO li, 10 25

Firma [Signature]

Allegare immagine del documento di identità

Inviare esclusivamente tramite PEC all'indirizzo seguente psicologi.abruzzo@psypec.it

Modulo 3 Richiesta Pubblicizzazione Evento

Gent.mo Sig. Presidente
Consiglio dell'Ordine della Reg. Abruzzo
Via delle Tre Spighe, 1
67100 L'Aquila
psicologi.abruzzo@psypec.it

Oggetto: richiesta pubblicizzazione evento

La/il sottoscritta/o ANGELENI ERIKA nata/o a [REDACTED]
il [REDACTED] e residente a [REDACTED] Via [REDACTED]
n. [REDACTED] CAP [REDACTED] Telefono [REDACTED] Fax [REDACTED] Mobile [REDACTED]
Indirizzo Email [REDACTED] Indirizzo PEC [REDACTED]
Codice Fiscale [REDACTED]

Nella sua qualità di titolare/legale rappresentante PRESIDENTE COM. PARI OPPORTUNITÀ PROVINCIA TERAMO
con sede a TERAMO CAP 66100 Via PELLI
n. 2 Telefono [REDACTED] Fax [REDACTED] Mobile [REDACTED]
Indirizzo Email cpo@provincia.teramo.it Indirizzo PEC [REDACTED]
Sito Internet ~~teramo.provincia~~

CHIEDE

La **pubblicizzazione** dell'evento DALLA PARTE DEI PSICOMI "LAUCONIA ASSISTITA" ^{SPERANZA ECONOMIZZATA} per il quale
è stato chiesto il patrocinio in data 7.11.2025, sul sito istituzionale dell'Ordine degli Psicologi
della Regione Abruzzo e sui social di cui l'Ordine dispone.

A tal fine la/il sottoscritta/o invia il seguente **abstract descrittivo** dell'evento (minimo 300 caratteri
e max 1000 caratteri)


LA CPO PROVINCIALE DI TERAMO IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE 2025
HA IN ANIMO DI ORGANIZZARE N.4 INCONTRI SULLA TEMA DELLA VIOLENZA
ASSISTITA COINVOLGENDO LE CPO COMUNALI AL FINE DI SENSIBILIZZARE
TUTTO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

PER L'ABERTURA DEL CONVEGNO PREVISTO PER IL 2 NOVEMBRE SARANNO
PRESENTI I SEGUENTI INTERVISTATI: QUESTURA DI TERAMO, ASSISTENTE
SCIARE, 2 PSICOLOGHE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA, 1 NEUROPSICHIATRA
INFANTILE, AVVOCATO E 2 TESTIMONIANZE


Inoltre la/il sottoscritta/o si impegna a:

1. Inviare il programma definitivo in PDF o Word 15 giorni prima dell'evento;
2. Inviare la locandina in formato immagine (PG, PNG, TIFF) 15 giorni prima dell'evento;
3. Inviare i materiali che hanno formato l'oggetto dell'evento stesso entro e non oltre 15 giorni dalla fine dell'evento.

TERAMO li, 16. 10. 25

Firma 

Inviare esclusivamente tramite PEC all'indirizzo seguente psicologi.abruzzo@psypec.it



L'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo (in breve OPA), Ente di diritto Pubblico Non Economico con sede legale in Via delle Tre Spighe, 1 - 67100 - L'Aquila, CF e P.IVA: 92012470677 (in seguito, "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, in attuazione del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), del D.lgs 101/2018 e del D.lgs 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali forniti dagli iscritti all'Albo.

Art. 1 Premessa e Oggetto del Trattamento

Considerato che:

- gli albi professionali sono ispirati, per loro stessa natura e funzione, ad un regime di piena pubblicità, nonché alla tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, instaurano rapporti con gli iscritti;
- la nozione di trasparenza amministrativa deve essere accuratamente bilanciata con il concetto di riservatezza dei dati personali degli iscritti, l'OPA stabilisce con il presente Regolamento le modalità di raccolta, trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali contenuti nell'Albo.

Tra i dati personali, ai sensi del Reg. UE 679/2016, rientrano anche quelli inerenti a:

- origine razziale o etnica;
- opinioni politiche;
- convinzioni religiose o filosofiche;
- appartenenza sindacale;
- dati genetici, biometrici, o relativi alla salute;
- dati relativi all'orientamento sessuale;
- dati relativi a condanne penali e reati.

Art 2. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, conformemente a quanto disposto dal GDPR si definisce¹:

- *Trattamento*: "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione";
- *Dato Personale*: "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale";
- *Titolare del Trattamento*: "persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali";
- *Responsabile del Trattamento*: "persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- *Destinatario*: "persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento";
- *Terzo*: "persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile";

¹ Per le ulteriori definizioni si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del Reg. UE 679/2016



- *Consenso dell'interessato*: "qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento".

Art 3. Titolare, Responsabile e soggetti Autorizzati del Trattamento Dati Personali e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Rdp-Dpo)

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, con sede in L'Aquila, via delle Tre Spighe, 1. Al titolare competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità di trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Responsabile del trattamento dei dati personali è l'OPA in qualità di Titolare del trattamento. il Responsabile del trattamento dei dati può essere nominato tra soggetti interni o esterni all'organizzazione che offrano garanzie sufficienti in termini di competenza, sicurezza e conformità al GDPR, a seconda delle esigenze e della struttura dell'ente.
3. Ai sensi dell'art. 2 quaterdecies D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, il Titolare o il Responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.
4. Il titolare e/o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta. Tali dati possono pertanto essere conosciuti e trattati solo da soggetti specificatamente autorizzati (quali i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, etc.) che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile.
5. Sono nominati, con apposito atto, soggetti autorizzati al trattamento, tutti coloro che prestano la propria attività a favore dell'Ente.
6. L'atto di nomina deve disciplinare la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
7. Il Titolare nomina il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali contattabile secondo modalità di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Art 4. Modalità di raccolta dei Dati Personali

1. L'OPA tratta soltanto i dati personali indispensabili per il perseguimento dei propri fini istituzionali, garantendo che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali, raccolti presso l'iscritto, avviene dunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, pertinenza e non eccedenza rispetto ai predetti fini istituzionali ed è effettuato attraverso le seguenti modalità:
 - registrazione ed elaborazione su supporto automatizzato anche accessibile in rete;
 - registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo.
3. In conformità a quanto disposto dall'art. 12, comma II lett. e), della Legge n. 56/89, che prevede la revisione dell'Albo almeno ogni due anni, l'Ordine ha inoltre attivato un sistema di aggiornamento permanente dell'Albo attraverso modalità telematiche.

Art. 5. Obbligatorietà dei Dati

1. Sono da considerarsi obbligatori i dati personali che, in conformità a quanto disposto dalla Legge 18 febbraio 1989 n. 56 recante "Ordinamento della Professione di Psicologo", devono essere necessariamente contenuti nell'Albo.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 8 comma II-III e dell'art. 10 comma III-IV della Legge n. 56/1989, l'Albo deve recare un indice alfabetico che riporti il numero d'ordine di iscrizione e per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e per i sospesi dall'esercizio professionale la relativa indicazione. Inoltre, i pubblici impiegati debbono provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione e ove tale esercizio sia precluso ne viene riportata sull'Albo annotazione con la relativa motivazione.



3. Gli iscritti sono tenuti a comunicare all'OPA eventuali modifiche o aggiornamenti dei dati stessi.
4. L'OPA assolve all'obbligo di pubblicità dell'Albo su supporto digitale consultabile presso la sede dell'Ordine.

Art 6. Dati facoltativi

1. Sono da considerarsi facoltativi i dati personali dei quali l'iscritto può discrezionalmente chiedere la pubblicazione sull'Albo.
2. L'OPA può, su esplicita richiesta dell'iscritto da effettuarsi in base alle modalità telematiche in uso, integrare i dati obbligatoriamente riportati sull'Albo ai sensi della Legge n. 56/1989, con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti relativi all'attività professionale, in ottemperanza del disposto dell'art. 61, comma III, del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
3. Tali dati, a titolo meramente esemplificativo, riguardano i seguenti ambiti:
 - Recapiti telefonici ed e-mail;
 - Notizie sulla formazione professionale;
 - Ambito di intervento professionale e tipologia di utenza;
 - Curriculum professionale.
4. L'iscritto può anche scegliere di comunicare all'Ordine i suoi dati personali facoltativi solo per uso interno. In tal caso, i dati potranno essere utilizzati dall'Ente, ma non saranno pubblicati sull'Albo, né diffusi, né comunicati a terzi.

Art. 7. Elenco on line

1. L'OPA pubblica alcuni personali propri dati dell'Albo anche su proprio sito istituzionale, a disposizione dell'utenza. I dati obbligatori che sono pubblicati sull'elenco on-line e di conseguenza diffusi sono:
 - Nome e cognome;
 - Luogo e data di nascita;
 - Indirizzo di residenza;
 - Numero e data di iscrizione;
 - Sezione A o B;
 - Annotazione della specializzazione in psicoterapia/dell'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
 - Eventuale sospensione dall'esercizio della professione;
 - Eventuale preclusione all'esercizio della libera professione.
2. L'iscritto può liberamente prestare il suo consenso per la pubblicazione di tutte le altre tipologie di dati personali. Il consenso viene richiesto all'atto di iscrizione e può essere successivamente revocato.
3. L'Ente procede ad informare gli iscritti sulla possibilità di revocare la pubblicazione dei dati personali eccedenti e non ricompresi nella lista di quelli obbligatori.

Art. 8. Diritti dell'interessato

1. L'interessato è titolare dei seguenti diritti, ai sensi del Capitolo 3 del Reg. UE 679/2016:
 - Art. 12-14: Diritto alla ricezione di informazioni e comunicazioni trasparenti
 - Art. 15: Diritto di accesso
 - Art. 16: Diritto di rettifica
 - Art. 17: Diritto all'oblio
 - Art. 18: Diritto di limitazione del trattamento
 - Art. 19: Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
 - Art. 20: Diritto alla portabilità dei dati
 - Art. 21: Diritto di opposizione
 - Art. 22: Diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

Inoltre l'interessato gode del diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (<https://www.garanteprivacy.it>) qualora ritenga che il trattamento violi il GDPR o la normativa italiana

2. Relativamente all'art. 15 del Reg. UE 679/2016, l'interessato ha il diritto ad ottenere l'accesso alle seguenti informazioni:
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali in questione;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
 - d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;
 - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato.
3. All'atto di iscrizione all'Albo all'interessato verrà rilasciata informativa specifica ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016, comunque disponibile presso il sito web dell'OPA.
4. L'iscritto ha facoltà di procedere automaticamente all'oscuramento dall'Albo on line dei seguenti dati: luogo di nascita, data di nascita e indirizzo di residenza.
5. Sono da considerare dati minimi e necessari per garantire un controllo diffuso e quindi non oscurabili i seguenti dati obbligatori: nome e cognome, numero di iscrizione, data di iscrizione, eventuale sospensione dall'esercizio della professione, eventuale preclusione esercizio della libera professione.
6. L'iscritto ha facoltà di richiedere, qualora vi siano comprovate esigenze per la sua incolumità fisica e personale, un temporaneo e motivato oscuramento dei dati personali obbligatori. L'istanza sarà valutata, sentito il DPO, al fine di operare un bilanciamento tra l'interesse alla privacy dell'iscritto e quello di trasparenza della cittadinanza.

Art. 9 Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una:

- raccomandata a/r ad **Ordine degli Psicologo della Regione Abruzzo** – Via delle Tre Spighe, 1 - 67100 L'Aquila (AQ).
- una e-mail all'indirizzo: segreteria@ordinepsicologiabruzzo.it
- una PEC all'indirizzo: psicologi.abruzzo@psypec.it

Il Responsabile per il Trattamento dei Dati (RTD-DPO) è contattabile al seguente indirizzo: dpo@ordinepsicologiabruzzo.it

Art. 10 Comunicazione dati

1. I dati personali contenuti nell'Albo, ai sensi dell'art. 61, comma II, del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., con eccezione dei dati di cui agli artt. 9 (categorie particolari di dati personali) e 10 (dati personali relativi a condanne penali e reati) del Reg. UE 679/2016, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi mediante reti di comunicazione elettronica.
2. L'OPA può comunicare tutti i dati obbligatori ex lege e, se richiesto dall'iscritto secondo le modalità telematiche in uso, gli ulteriori dati pertinenti e non eccedenti relativi all'attività professionale:
 - a) agli iscritti all'Albo;
 - b) ad altri soggetti pubblici, quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
 - c) agli Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato, quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
 - d) ai privati cittadini che ne facciano richiesta.
3. Ai sensi dell'art. 10, comma IV, della Legge n. 56/1989, l'OPA è tenuto a menzionare i provvedimenti che comportano la sospensione dall'esercizio della professione. Ai sensi dell'art. 61, comma II, del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione.



Art. 11 Diffusione dei dati personali

1. I dati personali contenuti nell'Albo possono altresì essere diffusi mediante reti di comunicazione elettronica.

Art. 12. Modalità di richiesta

1. Previa autorizzazione dell'interessato l'OPA può altresì fornire a terzi, notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'Albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico anche inerente a convegni o seminari.

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione.

BOZZA